

ACC

10000/142/688
(VOL. 6)

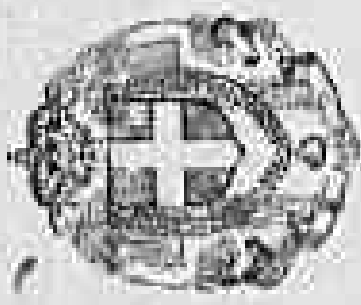
EXTRAORDINARY COURT
SEPT. 1945

10000/142/688
(VOL. 6)

EXTRAORDINARY COURT OF ASSIZE, SENTENCES, CASES, PETITIONS
SEPT. 1945

FILE CLOSED 24 September 1945

See Vol 17
134



Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE DELLA STATISTICA E DEL CASELLARIO

Roma 24 sett. 1945

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALE
ROMA

IV Grazie

Ufficio
Prot. N. 270/45

Proposta all'Alf. del 28.7.1945
Dir. AC. 1942/2/L. 940

OGGETTO IV PILATI Cesare; 2) BAROZZI Antenore; 3) BERTI
Alfio; 4) BERTI Enrico; 5) CATELLANI Edmondo.

URGENTISSIMA

133

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre un atto di grazia a favore dei nominati in oggetto, condannati alla pena capitale con sentenza 6.6.1945 della Corte Straordinaria di Assise di Reggio Emilia.

Per quanto particolarmente riguarda il PILATI Cesare, ho attentamente esaminato gli atti processuali e dell'inchiesta, e ne ho tratta la convinzione che lo stesso sia responsabile dei gravissimi fatti per cui è stato condannato a morte.

L'affermazione secondo la quale sarebbero stati sottratti documenti è risultata infondata. Un provvedimento di grazia per il Pilati sarebbe ingiusto, perchè, mentre si condannano a morte gli esecutori di atti efferati commessi dall'ufficio politico investigativo (U.P.I.) di cui il Pilati era responsabile (o uno dei responsabili), non si può non colpire colui che dirigeva l'ufficio.

Per questo ho ritenuto attenermi al parere espresso dal Procuratore Generale del Regno presso la Corte d'Appello di Bologna e dalle altre autorità che hanno consigliato di respin-

Ufficio IV Grazie

Prot. N. 270/45

Proposta al Reg. 28.7.1945
Dir. AC. 1492/2/L. 342

Oggetto IV PILATI Cesare; 2) BAROZZI Antenore; 3) BERTI
Alfio; 4) BERTI Enrico; 5) CATELLANI Edmondo.

URGENTISSIMA

133

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre un atto di grazia a favore dei nominati in oggetto, condannati alla pena capitale con sentenza 6.6.1945 della Corte Straordinaria di Assise di Reggio Emilia.

Per quanto particolarmente riguarda il PILATI Cesare, ho attentamente esaminato gli atti processuali e dell'inchiesta, e ne ho tratta la convinzione che lo stesso sia responsabile dei gravissimi fatti per cui è stato condannato a morte.

L'affermazione secondo la quale sarebbero stati sottratti documenti è risultata infondata. Un provvedimento di grazia per il Pilati sarebbe ingiusto, perchè, mentre si condannano a morte gli esecutori di atti efferati commessi dall'ufficio politico investigativo (U.P.I.) di cui il Pilati era responsabile (o uno dei responsabili), non si può non colpire colui che dirigeva l'ufficio.

Per questo ho ritenuto attenermi al parere espresso dal Procuratore Generale del Regno presso la Corte d'Appello di Bologna e dalle altre autorità che hanno consigliato di respingere l'istanza per grazia.

./.

Per gli altri quattro condannati, l'accoglimento della istanza di grazia non può essere preso in considerazione, tenuto principalmente conto della efferatezza degli atti da loro commessi.

Con nota in pari data al detto Procuratore Generale del Regno presso la Corte di Appello di Bologna, ha disposto che sia data esecuzione alla sentenza di condanna.

IL MINISTRO

Bozichetti

LEG. - SUBCOMMISSION				
CLO				
DCLO				
Chief Clerk				
CLO				
Italian Section				
CL				
20 SEP 1948				

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5027

24 September 1945

SUBJECT : Transfer of cases of Pietro MANCINELLI
and BRANDIMARTE from Piemonte to Court
of Assize of Milan.

TO : HQ. Allied Commission
(Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/2/L dated
13th September 1945.

2. The Procuratore Generale of the Court of
Appeal states that the two above-mentioned prisoners
have not yet been transferred to Milan.

For the Regional Commissioner :

LEG. SUB-COMMISSION

Italian Branch

2 SEP 1945

vb

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

Handwritten notes:
Rho compliance
Subject
11/12/45 communication
with Rho Piemonte
and report on
the position

COPIA

File 4092/2

Roma, 24 sett. 1945

725A

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Direzione Generale degli Affari Penali
Delle Grazie della Statistica e del Casellario

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
Sottocommissione Legale

R O M A

Ufficio IV Grazie
Prot. n° 379/45

Risposta al f° del 1.3.1945
Div AC/4092/3/L.

OGGETTO DI STEFANO Federico, condannato a morte:
istanza per grazia.

URGENTISSIMA -ll. vari

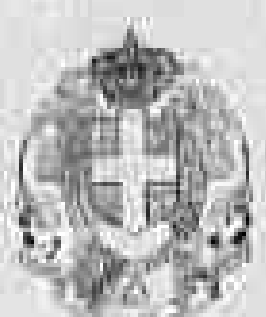
Trasmetto, per competenza, gli uniti atti relativi all'istanza per grazia di DI STEFANO Federico, condannato alla pena capitale, con sentenza 14.6.1945 della Corte Straordinaria di Assise di Brescia.

Esprimo parere favorevole all'accoglimento dell'istanza stessa, e propongo che la pena di morte sia commutata in quella dell'ergastolo.

Gradirò conoscere il provvedimento che verrà adottato da codesta onorevole Commissione Alleata.

P.to IL MINISTRO
Togliatti

131



14092/2

Roma 24. 9.

724A
Mod 402
11151

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DEL GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alta Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R. O. M. A.

Ufficio *TV*

Del. N. 504/45 GRAZIE

Responsabile del
Dir. Leg. N. 1

OGGETTO

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G.

*Garzone marino - condannato a morte.
istruzione di grazia.*

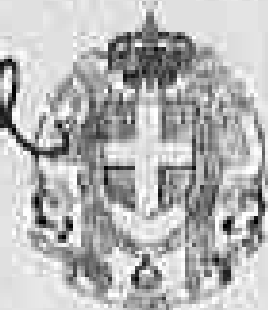
S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale del Regno di Salerno.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Carminio

22

A. *PL*



409 2/2

723A
Mod. 402

22 SETT. 1945

Alla Commissione Allea

Sottocommissione Legale
ROMA

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

GRAZIE

Ufficio IV
Prot. N. 720

Registrazione del

OGGETTO: *Corrispondenza diretta ad uffici*
situati in territorio dell'A.M.G.

FOLCHI Giovanni- Condannato alla pena capitale.-
Istanza per grazia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro al
Procuratore Generale presso la Corte di Appel-
lo di MILANO.-

*To Anna:
Passa enclosed
to R.L.
ES*

D'ORDINE DEL MINISTRO

Sciacca

OK 1091/2

21. 9. 1945 ^{722A} Mod 402

Ministero di Grazia e Giustizia
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Ufficio *TP*
Tel. *550/65* **GRAZIE**

Registrazione
Dir. *Scia* *N*

OGGETTO

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.M.G.

*Calosci Francesco - condannato a morte -
istanza di grazia.*

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
*Procura Generale del Regno presso la
Corte di Appello di Milano.*

D'ORDINE DEL MINISTRO

*To Anna
File covering
letter.*

Sciarra

128

4092/2. 1st End.

HR/LR.

721A

Attached records concerning the cases of BANDINO Eligio, BUZZI Arturo and PINNA Raimondo sentenced to death by Special Assize Court Ivrea, are forwarded herewith..

File

DDM Colon Major

D. D. Mc Colm

Major, R.A.

Act'g Reg. Legal Officer.

LEGAL SUB COMMISSION

CLO

MEMO

WILLIAM H. HARRIS

CLO

SEP 25 1946

2

2



127

Passed
 to M.T.
 on 25
 Sep. 48
 [Signature]



Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE DELLA STATISTICA E DEL CASELLARIO

Ufficio 4° Grazie
Prot. N. 565/45

Proposta del 4.8.1945
Dir. Sec. N. 4092.2/L

OGGETTO ZANONI Filippo e SOLARI Bruno- condannati alla
pena di morte. Esecuzione della sentenza.

URGENTISSIMA

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre un atto di grazia a favore dei nominati in oggetto, condannati alla pena capitale con sentenza del 3.7.1945 della Corte Straordinaria di Assise di Piacenza.

Con nota in pari data al Procuratore Generale del Regno presso la Corte di Appello di Bologna ho disposto, che sia data esecuzione alla detta sentenza di condanna.

IL MINISTRO

Boydotti

LEG. SUB-COMMISSION

CIO

DCIO

Chief

CIO

alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
ROMA

Roma 20.9.1945

720DA

4° Grazie

565/45

4.8.1945

OGGETTO

ZANONI Filippo e SOLARI Bruno - condannati alla
pena di morte. Esecuzione della sentenza.

URGENTISSIMA

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre un atto
di grazia a favore dei nominati in oggetto, condannati alla
pena capitale con sentenza del 3.7.1945 della Corte Straordi-
naria di Assise di Piacenza.

Con nota in pari data al Procuratore Generale del Regno
presso la Corte di Appello di Bologna ho disposto, che sia
data esecuzione alla detta sentenza di condanna.

IL MINISTRO

Bojardo

LEG. PUBBLICOMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Justice	
CJO	
Ref. Commission	
CL. PG	
25 SEP 1945	

4/092/2
HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

419A
20 September 1945.

PR/LE/427

SUBJECT: Cases of Lt. Com. Pietro MANCINELLI and
ex-capo di Provincia BRANDIMARTE.

TO : H.Q. A.C. Legal Sub-Commission.
(Attn O i/ch Italian Branch).

1. Ref. your AC/4092/2/L of 27 August and 13 September 1945 there has been some confusion as to your and certainly this Division's intentions in the matter of transfer. This arose through the Ministry's letter of 25 August assuring you "che questo Ministero inviterà il Procuratore Generale di Torino ad avvalersi" and in fact failing to communicate with the P.G. who waited before acting.

2. Neither case is ready for trial: the pre-trial hearings continue and therefore the presence of the two accused at Aosta and Torino, where the majority of the witnesses are to be found, is still desired. The estimate of time before trial is about a month.

3. Public Safety Division here does not anticipate any disturbances, and are confident of being able to control any attempts. On the other hand the P.G. has mentioned confidentially that he would prefer to have both cases transferred to Milan.

4. This Division is in full agreement with your view on the advisability of transfer to Milano.

5. In these circumstances your definite ruling is desired.

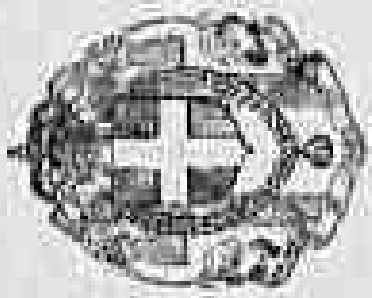
For the Regional Commissioner.

D.D. Mc Colm Major
D.D. Mc Colm

Major, R.A.

Act'g Reg. Legal Officer.

DDM/AR.



URGENTISSIMA

4992/2

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE DELLA STATISTICA E DEL CASELLARIO

F.lli Roma
20 SETT. 1945
718A

ALTA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALE

R O M A

Ufficio IV Grazie
Prot. N. 513-45

Proposta del II SETT. 1945
Dev. AC. Per N. 4092/2/L.

OGGETTO PETTI Antonio - Condannato alla pena di morte-
Istanza per grazia.-

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre
un atto di grazia a favore del nominato in oggetto,
condannato alla pena capitale con sentenza del 6-7-
1945 della Corte Straordinaria di Assise di MODENA-

Con nota in pari data al Procuratore Generale del
Regno presso la Corte di Appello di BOLOGNA ho dispo-
sto che sia data esecuzione alla detta sentenza di
condanna.

I L M I N I S T R O

Boyl'ott'

LEGAL SUB COMMISSION

CLO

DCLO

Ufficio IV Grazie

Prot. N. 513-45

Proportional del II SETT. 1945
Dir. AC. Leg. N. 4092/2/L.

OGGETTO PETTI Antonio - Condannato alla pena di morte-
Istanza per grazia.-

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre
un atto di grazia a favore del nominato in oggetto,
condannato alla pena capitale con sentenza del 6-7-
1945 della Corte Straordinaria di Assise di MODENA-

Con nota in pari data al Procuratore Generale del
Regno presso la Corte di Appello di BOLOGNA ho dispo-^{12!}
sto che sia data esecuzione alla detta sentenza di
condanna.

IL MINISTRO

Boyle's

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief	
CLO	
Rolls	
	SEP 1945

*Ministero di Grazia e Giustizia*DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIOUfficio IV GRAZIE
Prot. N.° 588/45Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R O M ARipresentant f. del
Leg. Leg. N.°

OGGETTO:

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.I.G.
Condannato a morte CONFINI Ennio:
Istanza di grazia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale del Regno di Genova.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Spiorant
123



4092/2

716A

Mod. 402

Roma, 14 Sett. 1945

Alla Commissione Allea
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

IV GRAZIE

Ufficio

Prot. N.° 432/45

Espresso al f. del

Per Per N°

OGGETTO Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.L.G.

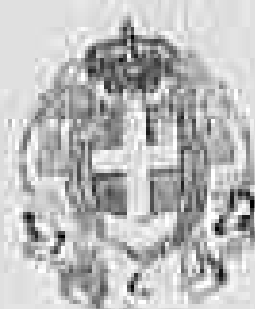
Condannati a morte: COASSIN Isidoro,
BOTTER Giuseppe, DEL COL Danilo, SIMEONI
Mario: Istanza di grazia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale del Regno di Venezia.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Sciarra

122



Ministero di Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

IV GRAZIE

Ufficio
Aut. N° 102/45

Roma 14 Sett. 1915

Alla Commissione Alleata
Sottocommissione Legale
R. O. M. A.

Oggetto: *Corrispondenza diretta ad uffici*
situati in territorio dell'A.M.G.
Istanze di grazia nell'interesse di condannati a morte: REVER Antonio e SALLUSTI Biagio.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti atti, con preghiera di curarne l'invio alla Procura Generale del Regno di Milano.

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]

120

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

713A

24 September 1945

AG/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation are ⁽³⁾ Petitions for Pardon in the following case:

Ferri Guglielmo.

2. Please acknowledge receipt.

119

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

712A

AC/4092/2/L.

24 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused:

FOLCHI Giovanni.

2. Please acknowledge receipt.

118

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

24 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused: **///**

GIROLDI Vitale.

2. Please acknowledge receipt.

Incls.

G. G. RAUNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

117

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4002/2/L.

2 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was
received here today:

"Death sentence **MARINETTO** Antonio Assize Courts Turin
17 September 45."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

709A

AC/4092/2/L.

24 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation are Petitions for Pardon in the following cases:

GIORGI Alberto,
ZANOTTI Giorgio.

2. Please acknowledge receipt.

115

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor

5642/A.G.



4092/2.

Roma,

708A

IL PRIMO AIUTANTE DI CAMPO GENERALE
DI S.A.R. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Caro Colonello Behrens,

= 2 =

Per quel conto in cui crederà di tenerle
e secondo il desiderio di S.A.R. il Luogotenente
Generale del Regno, Le trasmetto le accluse due
istanze, intese ad ottenere un atto di clemenza
a favore dei condannati a morte ZANOTTI Giorgio
e GIORGI Alberto di Reggio Emilia.

Colgo l'occasione per porgerLe i miglio-
ri miei saluti.

A. Infante

(Generale Adolfo Infante)

114

Colonel W.E. BEHRENS

A. C.

ROMA

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

/pa.

AC/4092/2/L.

22 Sept 45.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize- Case of PALAZZI
TRIVELLI Mario.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

The attached copy of letter LEG/5027 of 20 Sept 1945
and enclosures received from Regional Legal Officer, Lombardia
Region, are passed to you for necessary action.

113

G. G. HANNAFORD
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

HE () UNITED STATES ALLIED COMMISSION ()
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

22 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

PISANO Vito.,
BARDINO Eligio,
RUGGERI Domenico.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

112

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

705A

AC/4092/L.

AF/1c.

21 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed dossier in the case of NARDULLI
Giovanni.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

111

Incls.

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference *PR/LE/219*
 Date/Time of Origin *SEP 21 NPT*

Message Centre No: *F/8570*Date Time Rec'd: *SEP 220940A*Precedence: *ROUTINE*

FROM: *HQ PIEMONTE REG*
 TO : *ALCOM FOR LEGAL SC*

UNCLASSIFIED

[Death sentence *MARNETTO ANTONIO* Assize Court *TURIN* 17
 September 45. *]*

LEGAL SUB COMMISSION

C/O

DC/O

Chief Counsel

C/O

Italian Section

CLARKS

22 SEP 1945

Dist

Action - Legal SC
 Info - Chief Commissioner
 CA Sect
 File 2
 Float

-10

M. J.
informed
on 24 Sep.
45



ACTION

4092/2

File
0

703A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LMG/5027

21 September 1945

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize
Death Sentences

TO: HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

Reference your Directive AC/4092/1/1 dated
12 July 1945 herewith copy of "sentenza" in the case of

CIRIOLO VITO

sentenced to death at Vigevano (Pavia Province).

109

For the Legal Sub-Commissioner:

LEGAL SUB-COMMISSIONER

CLO

DO

CH

C

Encl. 1 copy "sentenza".

Italian Branch

John D. Dickie

H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

2 SEP 1945

4

← Spare copy
original sent
to A.T. on
25 Sep 45. d

IN NOME DI S. A. R. UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

La Corte di Assise Straordinaria della Provincia di Pavia

SEDE DI VIGEVANO

Composta dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------------|
| 1. Ghirelli Dott. Giovanni | Presidente |
| 2. Bonfatti Prof. Giuliano | Giudice Popolare |
| 3. Festari Prof. G. Battista | |
| 4. Maggi Ermanno | |
| 5. Campalani Giuseppe | |

ha pronunciato la seguente

nella causa penale

SENTENZA

CONTRO

GIROLDI VITALE fu Giovanni e di Ferraris Enrico, nato a Mede il 24/8/1907 ed ivi residente, impiegato con istruzione media inferiore, incensurato attualmente detenuto nelle carceri di Vigevano.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 159 in relazione all'art. 510 P.M. di guerra per avere, dopo l'8 settembre 1943, mediante collaborazione con il tedesco invasore e prestando allo stesso aiuto ed assistenza quale informatore delle formazioni S.S. tedesche di Pavia, commesso il delitto contro la fedeltà.

N. 70310 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 19/9/1945



108

Depositata in Canceller.

il 9/9/1945

Il Cancelliere

Li

fatto avviso di che al

l'articolo 141 Cod. p.p.

Il Cancelliere

Composta dai magistrati:

1. Chirardi Dott. Giovanni Presidente
 2. Bonfatti Prof. Giuliano Giudice Popolare
 3. Festeri Prof. G. Battista
 4. Maggi Emerico
 5. Campeloni Giuseppe

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

GIROLDI VITALE fu Giovanni e di Ferraris Enrica, nato
 a Meda il 24/8/1907 ed ivi residente, impiegato con
 istruzione media inferiore, incensurato attualmente
 detenuto nelle carceri di Vigevano.

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 5 D.L.L. 27/7/1944 n. 459
 in relazione all'art. 51 C. P.M. di guerra per avere.
 dopo l'8 settembre 1943, mediante collaborazione con
 il tedesco invasore e prestando allo stesso aiuto ed
 assistenza quale informatore delle formazioni S.S. te-
 desche di Pavia, commesso il delitto contro la fedeltà
 e la difesa militare dello Stato e precisamente, quello
 capitano della B.W. "Alfieri" di Pavia comandante del-
 la squadra volante "Cesare Forri" del presidio di Meda.



108

Deposita in Cancelleria

il 9/9/1945

Il Cancelliere

Di

fatto avviso di che al-

l'articolo 141 Cod. p. p.

Il Cancelliere

- a) partecipato, nel marzo di quest'anno, con reparti tedeschi e giapponesi, nelle zone delle Valle Staffora ed in Zarattarello ad operazioni di rastrellamento di partigiani, durante le quali ne venivano uccisi 49 e catturati 5 e recuperato diverso materiale bellico.
- b) partecipato ad operazioni di rastrellamento di partigiani nella zona del Veracellese Montano e nel sud Aostano, durante le quali venivano in possesso di fortificazioni e punti di appoggio interessanti le operazioni militari.
- c) partecipato nell'aprile 1945 in Brema, al rastrellamento di renitenti alla leva, durante la quale veniva catturato e minacciato di fucilazione Cassinieri Leone.
- c) partecipato, nel gennaio dello scorso anno, al rastrellamento di 19 prigionieri inglesi ed alla cattura di cinque cittadini, nella zona di Brema.
- e) partecipato, nel gennaio di quest'anno, nella zona di Lungavilla ad operazioni di rastrellamento durante le quali ne venivano uccisi quattro e catturati molti altri, nonché al fermo arbitrario di cittadini di Lungavilla.
- f) maltrattato e seviziato, in occasione del rastrellamento in quel di Lungavilla, un partigiano e nel segno da provocargli la caduta di tre denti.
- g) partecipato, nel febbraio dello scorso anno, in Lonello (cascina S. Giovanni) al rastrellamento di un prigioniero sud africano, il quale partecipo al rastrellamento al comando di Mada e poco in veniva consegnato

- b) partecipato ad operazioni di rastrellamento di partigiani nella zona del Vercellese Montano e nel sud Aostano, durante le quali venivano in possesso di fortificazioni e punti di appoggio interessanti le operazioni militari.
- c) partecipato nell'aprile 1945 in Brema, al rastrellamento di renitenti alla leva, durante la quale veniva catturato e minacciato di fucilazione Cassinieri Leone.
- e) partecipato, nel gennaio dello scorso anno, al rastrellamento di 19 prigionieri inglesi ed alla cattura di cinque cittadini, nella zona di Brema.
- e) partecipato, nel gennaio di quest'anno, nella zona di Lungavilla ad operazioni di rastrellamento durante le quali ne venivano uccisi quattro e catturati molti altri, nonché al fermo arbitrario di cittadini di Lungavilla.
- f) rastrellato e sequestrato, in occasione del rastrellamento in quel di Lungavilla, un partigiano e nel segno da provocargli la caduta di tre denti.
- g) partecipato, nel febbraio dello scorso anno, in Lomello (cascina S. Giovanni) al rastrellamento di un prigioniero sud africano, il quale pertanto si costituiva al comando di Mede e poiché veniva consegnato al comando tedesco di Alessandria, minacciando con le armi, nella stessa circostanza, quelli della cascina che avevano ricoverato il prigioniero.
- h) partecipato, nell'agosto del 1944 ad operazioni di rastrellamento nella zona di Varzi ed ivi minacciato Basetta Stefano.

1) partecipato, il 5 aprile del corrente anno, in uno scontro con formazioni di partigiani, bei pressi di Mede, all'uccisione mediante colpi d'arma da fuoco, del patriota Camussani Angelo.

1) partecipato alla cattura di tre prigionieri inglesi nei pressi di Lomello, nel marzo dello scorso anno. %

n) fatto precatore per lavoro, nel giugno 1944, ed inviare in Germania, quale antifascista, Saccoi Ettore, il quale subi' sevizie nel campo di concentramento di Bolzano.

o) prelevato, quale comandante del presidio di Broni, nel settembre 1944 dieci elementi antifascisti, fra cui Gabetta Aristide e Mascobruni Gerardo, trattendoli come ostaggi e minacciandoli di fucilazione.

p) denunciato al Tribunale Provinciale Straordinario di Pavia, per antifascismo, Binotti Leopoldo e Carpinello Virginio, il quale ultimo fu' anche condannato a sei anni di reclusione.

q) provocato il licenziamento, dall'ufficio Unione Lavoratori della agricoltura di Vignati Pietro perche' rifiutatosi di aderire al P.F.R.

r) partecipato e diretto l'operazione che condusse all'arresto, in Lomello, di Airola e dei Fratelli Magneschi Ottorino e Lynete, nonche' al sequestro arbitrario, in detta occasione, di una decina di coperture d'autocarro.

s) proceduto, in localita' Semiana all'arresto di quattro renitenti alla leva e di tale Spinola.

La Corte osserva che il delitto addebitato al Girolodi Viatle deve essere considerato in relazione alle circostanze di fatto elemente in epi-

Lomello, nel mezzo dello scorso anno. ¹/₈

n) fatto premettere per lavoro, nel giugno 1944, ed inviare in Germania quale antifascista, Cecchi Ettore, il quale subi' servizio nel campo di concentramento di Polzano.

o) prelevato, quale comandante del presidio di Broni, nel settembre 1944 dieci elementi antifascisti, fra cui Gabatte Aristide e Meccabruni Gerardo, trattandoli come ostaggi e minacciandoli di fucilazione.

p) denunciato al Tribunale Provinciale Ordinario di Pavia, per antifascismo, Binotti Leopoldo e Carpinello Virginio, il quale ultimo viene condannato a sei anni di reclusione.

q) provocato il licenziamento, dall'ufficio Unione Lavoratori della agricoltura di Vignati Pietro perche' rifiutatosi di aderire al P.F.R.

r) partecipando e diretto l'operazione che condusse all'arresto, in Lomello, di Airaldi e dei Fratelli Magnaghi Ottorino e Emete, nonche' al sequestro arbitrario, in detta occasione, di una decina di coperture d'autocarro.

s) proceduto, in localita' Semiana all'arresto di quattro renitenti alla leva e di tale Spinola.

La Corte osserva che il delitto addebitato al Ciraldi Vistile deve essere considerato in relazione alle circostanze di fatto elencate in epigrafe della presente e nel verbale d'udienza per le ultime quattro

contestate al dibattimento e che provocarono il rinvio di questo all'odierna udienza.

RECORDERS AG. CASE NO. 4

Per le circostanze di cui alle lettere a - b - c - d - e - f - g - h - i - j - k - l - m - n - o -

4-0-18-0-04

P - R - M - si hanno le confessioni dell'imputato che laddove sono soltanto parziali sono integrate dalle deposizioni dei testi che dimostrano altresì la sussistenza di tutti gli altri addebiti negati dal Girolai. Vedensi in particolare le deposizioni Balbo - Romano - Stanghi - Vescovo - Gallo - Basetta - Nicola Ved. Bernini - Rovigati - Clopis - Sacchi - Gabatta - Vignati - Re - Pallizzoli - Pallanzani - Clerici - Gagliardi - nonché le testimonianze di Verpino Vittorio lette in udienza sull'accordo delle parti.

Il Girolai ha cercato di attenuare la sua responsabilità in ordine ai rastrellamenti di partigiani opponendo di aver prestato in tale occasione solo opera di presidio. La Corte rileva che le operazioni di presidio rappresentano atti necessari per la buona riuscita del rastrellamento, essendo quelle che bloccando le strade impediscono l'afflusso di rinforzi ai ricercati, e li spingono verso zone lontane dalle loro abituali dimore ove è più facile il loro annientamento.

Pertanto di è adatto al presidio, partecipa giuridicamente al rastrellamento e non può respingere le uccisioni consumate da coloro che operano sulle linee del fuoco come atti dovuti ad iniziative individuali non riferibili a tutti i brigatisti. Nelle specie le asserzioni del Girolai sono smentite dalle precise cronache delle operazioni di rastrellamento apprese su vari numeri del giornale "Il Popolo Repubblicano" organo del Partito Fascista Repubblicano prodotti in atti, e nelle quali è bene lumeggiata la figura del "comandante".

Clopi - Sacchi - Gabetta - Vignati - Re - Pellizzoli - Pallanzona - Clerici - Gagliardi - nonché le testimonianze di Carpino Vittorio lette in udienze sull'accordo delle parti.

Il Girolodi ha cercato di attenuare la sua responsabilità in ordine ai rastrellamenti di partigiani opponendo di aver prestato in tale occasione solo opera di presidio. La Corte rileva che le operazioni di presidio rappresentano atti necessari per la buona riuscita del rastrellamento, essendo quelle che bloccando le strade impediscono l'afflusso di rinforzi ai ricercati, e li spingono verso zone lontane delle loro abituali dimore ove è più facile il loro annientamento.

Pertanto di è addetto al presidio, partecipa giuridicamente al rastrellamento e non può respingere le uccisioni consumate da coloro che operano sulle linee del fuoco come atti dovuti ad iniziative individuali non riferibili a tutti i brigatisti. Nelle specie le azioni del Girolodi sono smentite dalle precise cronache delle operazioni di rastrellamento apparse su vari numeri del giornale "Il Popolo Repubblicano" organo del Partito Fascista Repubblicano, prodotti in atti, e nelle quali è bene lumeggiata la figura del "comandante" Girolodi quale partecipe a tutte le fasi più importanti della vaste operazioni condotte in unione a tedeschi e giapponesi, contro i partigiani. Poiché come è risaputo, questi facevano parte integrante delle forze armate italiane, le ostilità contro di essi rientrano nel disposto

dell'art.51 del Cod.Pen.Mil. di guerra. La valore
sa e abile difesa del Girolidi ha cercato di sostene-
re la non punibilita' del "rastrellamento"
La Corte non puo' aderire a tale tesi, dato che la
brigata nera anche secondo il concetto del suo fon-
datore era appunto l'organismo diretto all'annien-
tamento delle forze partigiane con qualunque mezzo
E' purtroppo notorio che le brigate nera non consi-
derarono mai i partigiani come combattenti regolari,
addivenendo contro di essi alle piu' sleali insidie,
alle piu' barbare soppressioni, ad atrocita' di ogni
genere che non possono essere governate dalle norme
che regolano i veri atti di guerra, ma che rappresen-
tano veri e propri delitti da reprimersi nel modo
piu' esemplare.

Ha pure sostenuto la difesa Girolidi, che costui ub-
bidì a ordini ricevuti: e' facile osservare in
contrario che l'imputato, semplice caporale nell'eser-
cito italiano accetto' liberamente il grado di capi-
tano della brigata nera e volenteramente menco' cosi'
al suo giuramento di fedelta' alla sua Patria presta-
to quale militare del regio esercito.

La pena capitale prevista dal citato art.51 del Cod.

re le non punibilita' del "rastrellamento".
La Corte non puo' aderire a tale tesi, dato che la
brigata nera anche secondo il concetto del suo fon-
datore era appunto l'organismo diretto all'annien-
tamento delle forze partigiane con qualunque mezzo.
E' purtroppo notorio che le brigate nere non consi-
derarono mai i partigiani come combattenti regolari,
addivenendo contro di essi alle piu' sleali insidie,
alle piu' barbare soppressioni, ad atrocita' di ogni
genere che non possono essere governate delle norme
che regolano i veri atti di guerra, ma che rappresen-
tano veri e propri delitti da reprimersi nel modo
piu' esemplare.

Ha pure sostenuto la difesa Girolai, che costui ub-
bidì ' ai ordini ricevuti: e' facile osservare in
contrario che l'imputato, semplice caporale nell'eser-
cito italiano accetto' liberamente il grado di capi-
tano della brigata nera e volontariamente manco' cosi'
al suo giuramento di fedelta' alla sua Patria presta-
to quale militare del regio esercito.

La pena capitale prevista dal citato art. 51 del Cod.

Pen. Mil. di guerra non puo' essere convertita nella
reclusione mediante la concessione di attenuanti ge-

106

H. Q. 4
HEADQUARTERS A.C. CASE NO. 4

neriche : in verita' i testi addotti dell'imputato non hanno riferito su vere e proprie benemerenze del Girolodi. Costui al limite' sostanzialmente a non creare fastidi ad un suo brigatista che teneva in casa propria un prigioniero inglese, e ad accogliere nelle brigate nere alcuni giovani ricercati dalle S.S. tedesche. Sono per contro a carico del Girolodi altri gravi fatti che, quali le violenze consumate contro renitenti alla leva (vedesi teste Vesovo sul fatto di cui alla lettera f dell'imputazione) e contro giovani deportati in Germania (vedesi specialmente la deposizione della madre del povero Bernini deceduto in Germania) attestano il suo carattere brutale e violento.

Il Girolodi figura iscritto nell'elenco degli informatori tedeschi, per comandante della squadra d'azione e di quella politica e tutto il suo comportamento fu quello di un comandante brigatista attivissimo violento, crudele che partecipo! in modo primario a vaste operazioni di rastrellamento in cui caddero decine di partigiani. Merite dunque la pena capitale prevista dal citato art. 51 del Cod. Pen. Mil. di guerra. In base alle risultanze del dibattimen-

non creare fastidi ad un suo brigatista che teneva in casa propria un prigioniero inglese, e ad accogliere nelle brigate nere alcuni giovani ricercati dalle S.S. tedesche. Sono per contro a carico del Girolidi altri gravi fatti che, quali le violenze consumate contro renitenti alla leva (vedesi teste Vescovo sul fatto di cui alla lettera f dell'imputazione) e contro giovani deportati in Germania (vedesi specialmente la deposizione della madre del povero Bernini deceduto in Germania) attestano il suo carattere brutale e violento.

Il Girolidi figura iscritto nell'elenco degli informatori tedeschi, per comandante della squadra d'azione e di quelle politica e tutto il suo comportamento fu quello di un comandante brigatista attivissimo violento, crudele che partecipò in modo primario a veste operazioni di rastrellamento in cui caddero decine di partigiani. Merita dunque la pena capitale prevista del citato art. 54 del Cod. Pen. Mil. di guerra. In base alle risultanze del dibattimento si deve dichiarare proprietà dello Stato la somma di L. 150.000 risultante sul libretto n. 332 della

Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, intestato a Girolodi Vitale e Casale Ugo e rappresentante non crediti privati dei titolari ma dotazione della brigata nera.
Per tali motivi

La Corte

V. gli art. 5 - 9 del D.L.L. 27/7/1944 n. 159 - 51

C.P.M. di guerra

Dichiara Girolodi Vitale colpevole del delitto e lui ascritto e lo condanna alla pena capitale mediante fucilazione.

Ordina la confisca del patrimonio a favore dello Stato.

105

Dichiara proprietà dello Stato italiano la somma di L. 150.000 depositata nel libretto di conto corrente n. 332 della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, intestato a Girolodi Vitale e Casale Ugo.
Vigevano 4 Settembre 1945

Il Presidente

IL PRESIDENTE

F. L. Borlogallo

F/ro Ghisardi

./.. m arrestato arbitrariamente nel luglio 1944, sevizziato ed inviato in Germania come lavoratore, ove decedette Bernini Pietro. Post. App.

non crediti privati nei titolari ma dotazione della

brigata nera.

Per tali motivi

La Corte

V. gli art. 5 - 9 del D.L.I. 27/7/1944 n. 159 - 51

C.P.M. di guerra

Dichiarare Girolodi Vitale colpevole del delitto e lui

ascritto e lo condanne alla pena capitale mediante

fucilazione.

Ordina la confisca del patrimonio a favore dello Sta-

to.

Dichiarare proprietà dello Stato italiano la somma

di L. 150.000 depositata nel libretto di conto cor-

rente n. 332 della Cassa di Risparmio delle Province

Lombarde, intestato a Girolodi Vitale e Casale Ugo.

Vigevano 4 Settembre 1945

Il Presidente

IL PRESIDENTE

F. lo Barbagallo

F/to Ghirardi

./o M arrestato arbitrariamente nel luglio 1944

sevizziato ed inviato in Germania come lavoratore,

ove decedette Bernini Pietro. Post. App.

Vigevano 4 settembre 1945

Il Presidente

F. lo Barbagallo

IL PRESIDENTE
F. lo Barbagallo A.G. CASE NO. 4

F/to Ghirardi

*P. S. C. P.
P. S. C. P.*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

21 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

"AGNESI Giovanni."

2. Please acknowledge receipt.

Incls.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

21 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was received here today:

"Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 12 September. FOLCHI Giovanni (Milan), PIGNARI Nobile and SPINNATO Francesco (both Asti) all dismissed. PALANGA Guglielmo (Vigevano) and GENNA Gioacchino (Milan) both referred for rehearing."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

103

4092/7

700A

HEAD QUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 354
Legal Division

2 copies
sent please

Ref.: LEG/5027

20 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize
Reggio Emilia.

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

1. Some weeks ago a trial was held at Reggio Emilia as a result of which some 24 persons were condemned to death and a number of others to terms of imprisonment. The trial took place in a very heated atmosphere and the "Justice" of the proceedings seemed from the documents which passed through this office at least open to question.

2. One of the accused Palazzo Trivelli Mario was sentenced to death in absence. His mother has to-day called at this office with the enclosed papers, which are forwarded for such action as you may consider appropriate.

For the Regional Commissioner :

AS SUBCOMMISSION

CLO

DOLO

Chief Counsel

CJO

Relation Section

H. T. DICKIE

W/Comdr., R.A.F.

Regional Legal Officer.

Encl.: Correspondence

Br/

21 SEP 1945

102

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: 1930

Date/Time of Origin: SEP 19 1645

Message Centre No: F/8308

Date Time Rec'd: SEP 20 1005

Precedence: ROUTINE

FROM: AMG LOMBARDIA REGION LEGAL DIV FOR HANCOCK SIGNED DICKIE

TO: AMG ROME ACLES FLO PIEMONTE

RESTRICTED

RESTRICTED.

Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 12 September. POLCHI GIOVANNI (MILAN) PIGNARI NOBILE and SPINNATO FRANCESCO (both ASTI) all dismissed. FALANGA GUGLIELMO (VIGEVANO) and GERMA GIACCHINO (MILAN) both referred for rehearing.

DIST

ACTION

ACTION LEGAL SC
INFO CHIEF COMMISSIONER
CA SEC
FILE 2
FLOAT

101

LEGAL SUB COMMISSION

CLO

DCLO

Chief Counsel

CLO

Italian Section

CL RKS

RESTRICTED

2 SEP 1945

HEADQUARTERS

20 SEP 1945

Passed to
M. S. for
info. on
20 Sep 45
A.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

698A

AC/4092/2/L.

/rlp.
20 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

FABRONI Domenico

2. Please acknowledge receipt.

100

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

697A

AC/4092/2/L.

AP/pa.
20 Sept 45.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize- Death sentences.
TO : The Minister of Pardon and Justice.

Herewith enclosed file with complete "Istruttoria"
in the case of POMPA Giovanni.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Ital Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

409/2

696A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

19 September 1945

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
HQ.AC.(for Italian Branch)

SUBJECT : Death Sentence - Special Court of Assise
at Padova.

FILE No : RXII/LE/Reg/C/03.1

PISANO' Vito

Copy is enclosed of a sentence of death on
the above named inflicted on 29 August by the Special Court
of Assise at Padova.

98

Jackham

Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region

LEGAL SUB-COMMISSION
CLG
DSLO
Chief Legal
CLD
21 SEP 1945

Handwritten note: *Hand to M. J. on 22 Sep. 45 AB.*

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

695A

AG/4092/2/L.

19 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation are Petitions
for Pardon in the following cases: **xxx** /

GARONE Maria.

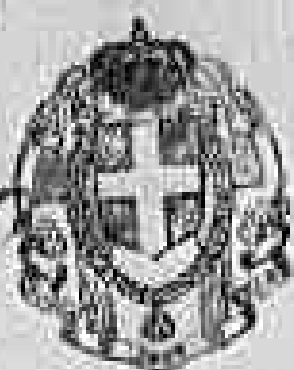
2. Please acknowledge receipt.

97

CC

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

File



4592/2

Roma, 19 SETT.

694A
1945

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE DELLA STATISTICA E DEL CASELLARIO

ALTA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALE
R O M A

673A

Ufficio IV GRAZIE.
Prot. N° 456-45

Rispostata del 15-9-1945
Dir. AC. Sec. N. 4092/2/2

Oggetto TARTAROTTI Renato- Condannato a morte- Istanza per
grazia.-

Partecipo che non ho trovato motivi per proporre un atto di grazia a favore del nominato in oggetto, condannato alla pena capitale con sentenza del 4 luglio 1945 della Corte Straordinaria di Assise di BOLOGNA.

Con nota in pari data al Procuratore Generale del Regno presso la Corte di Appello di BOLOGNA ho disposto che sia data esecuzione alla detta sentenza di condanna.

96

IL MINISTRO

Es gli atti

LEGAL SUB COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL RKS	
24 SEP 1945	

2008 for info.

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

18 September 1945.

PR/LE/427

SUBJECT: Death Sentences.

TO : H.Q. A.C. for Legal Sub-Commission.
(Attn. O i/ch Italian Branch).

Copies of death sentences pronounced by the Special Court of Assize at Ivrea on *Brandino* BRANDINO Eligio and RUGGIERI Domenico with P.M.'s letters addressed to the Ministry are forwarded.

For the Regional Commissioner.

DDM Colm Major 95
D.D. Mc Colm
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer.

DDM/AR.

Encl.: copies of death sentences.
letters.

LEGAL SUBCOMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Branch	<i>AP</i>
CL RYS	
24 SEP 1945	

*Passed to
Mr. T. on
22 Sep. 45
AB.*

HEADQUARTERS
ARMED MILITARY GOVERNMENT
BRESCIA PROVINCE

692A

REFERENCE: BR/220/W/503
SUBJECT : Transmittals. "Sentenza" of AGNESI Giovanni.
TO : C.L.A. Legal Sub Commission, HQ, AC,
ROME

(attention Officer i/c Italian Branch)

Brescia, 18 September 1945

May the enclosed "sentenza" be transmitted
please to the Ministry of Grace and Justice.

for E. Balboni
for F.H. BALBONI, Ist. Lieut.

PLO BRESCIA

20 SEP 1945

92

File



4092/2

Roma 18 Sett.

691A Mod. 502

Alla Commissione Alleata

Ministero di Grazia e Giustizia

Sottocommissione Legale

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

R O M A

IV - GRAZIE

Ufficio

Tel. N°

728/45

Ripartizione f. del

D. N°

OGGETTO: Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.N.G.SPINELLI Remo - condannato pena capitale
da Corte Assise Straordinaria di Brescia.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale del Regno di Brescia.

Received
on 22 Sep.
Trans.
to RLO
on 22 Sep.
45

D'ORDINE DEL MINISTRO

34

A.



File 4092/c

Rec. 17 SETT.

Mod 402
No 5/1

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R. O. K. A.

GRAZIE

Ufficio IV

Det. N° 560/45

Responsabile del

Dir. Sec. V

Oggetto:

Corrispondenza diretta ad uffici
situati in territorio dell'A.I.G.

PRISCO Manfredi-Condannato alla pena capitale.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio al
Procuratore Generale presso la Corte di Appel-
lo di GENOVA.

*ricevuto
on 22 Sep.
45
Trans. to
P. G. on
22 Sep 45.
B.*

D'ORDINE DEL MINISTRO

[Signature]

93

4092/2

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

689A

17 September 1945

PR/LE/427

SUBJECT: Petition for Clemency - POMPA Giovanni.

TO : H.Q. A.C. for Legal Sub-Commission.
(Attn. O i/ch Italian Branch).

Attached records concerning petition for clemency on behalf of POMPA Giovanni sentenced to death on 16 July 45 by Special Assize Court Novara, are forwarded herewith.

For the Regional Commissioner.

DDM Tolm Major
D.D. Mc Colm,
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer. 91

DDM/AR.

Encl.: Records.

*Passed
to M. J.
on 20 Sep. 45
DB.*

LEGAL SUB-COM	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	
SEAL	
20 SEP 1945	

[Signature]

4992/2

688A

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

17 September 1945

PR/LE/427

SUBJECT: Special Court of Assize - Death sentence on
FABBRONI Domenico.

TO : H.Q. A.C. for Legal Sub-Commission.
(Attn. O i/ch Italian Branch).

Attached copy of "sentenza of death passed on
25 August 45 against FABBRONI Domenico by Special Assize
Court Asti, is forwarded herewith.

For the Regional Commissioner.

DDM Tolm Major
D.D. Mc Colm,
Major, R.A.,
Act'g Reg. Legal Officer.

90

DDM/AR.

Encl.: Sentenza.

*Passed to
Mr. J. on
20 Sep. 45.
pf.*

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	
CL RKS	
20 SEP 1945	

P.C.

4/692/2. File

681A

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

17 September 1945.

PR/LE/427

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize.

TO : H.Q. A.C. for Legal Sub-Commission.
(Attn Italian Branch).

1. The Extraordinary Court of Assize of Ivrea passed on 5, 6, 7, 12, 13 September 45 against:

- (a) TAVELLI Emilio: 6 years 8 months.
- (b) FUSETTI Leonida: 8 years.
- (c) PANIGONE Giusto: 6 years 8 months.
- (d) BILETTA Paolo: 6 months.
- (e) BLANC Agostino: 1 year.
- (f) VISCUSO Gaetano: 23 years.
- (g) PETTINAROLI Aldo: death.
- (h) VALSOANEY Giovanni: death.

All the above charged with collaboration with the enemy.

2. The Extraordinary Court of Assize of Casale Monferrato passed on 7 September 45 against:

BERETTA Fiorenzo: 10 months.

3. The Extraordinary Court of Assize of Torino passed on 11, 13 September 45 against:

- (a) BIGA Nicola: 7 years.
- (b) RAMANI Giovanni: death.

4. The Extraordinary Court of Assize of Aosta passed on 12 September 45 against:

89

- 2 -

- (a) BRANCADORI Mario: 15 years.
- (b) LAVAZZA Giovanni: 6 years 8 Months.

5. The Extraordinary Court of Assize of Ivrea passed on 11 September 45 against:

SOSSO Gabrieli: 1 year.

6. The Extraordinary Court of Assize of Cuneo passed on 10, 11 September 45 against:

- (a) MELLANO Rita: 5 years.
 - (b) RAVOTTI Albertina: 10 months.
- All charged with collaboration with the enemy.

For the Regional Commissioner.

D.D. Mc Colm

D.D. Mc Colm
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer

DDM/AR.

88

1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

*Give copy
passed to
H. J. for
information
AD.*

PROCURA GENERALE presso la CORTE d'APPELLO
E TORINO

N. 18/45 Prot.

Torino, 12 Settembre 1945

Risposta a nota

OGGETTO: Copia di Sentenza di condanna alla pena
capitale di FABBRONI Domenico

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO

T O R I N O

al Ministero di GRAZIA E GIUSTIZIA

Direz. Gen/le Affari Penali - Uff. Grazia

R O M A

Si prego trasmettere l'unita copia di
Sentenza di condanna alla pena capitale emessa
dalla Corte d'Assise Straordinaria di Asti
il 25 Agosto 1945 nei confronti di FABBRONI
Domenico di Antonio.

IL PROCURATORE GENERALE DEL REGNO
(BOZZI)

Char
copy
file

4092/2
AP

Bozzi

HEADQUARTERS A.C. CASE NO. 5

87

IN NOME DEL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE

N. 54 SENT.
N. 65 R. G. N.

La Corte straordinaria di Assise di Asti, nella persona del

Signori:

1°) PRASSONE Comm. Dott. Luigi

PRESIDENTE

2°) BOSSI Giuseppe

Giudice Popolare

3°) CASTELLINI Avv. Mario

id.

4°) RUBIOLLO Rag. Enrico

id.

5°) SERIANO Pier Paolo

id.

ha pronunciato la seguente

25/8/1945

CENNZANA

nella causa per citazione diretta

CONTRO

FABBRONI Domenico di Antonio e di Gianunoni Maria, nato ad Arezzo
il 23/3/1910, detenuto, presente.

IMPUTATO

1°) a sensi dell'art. 1 D.L.L. 22/4/1945 n. 142 e art. 51 C.P.M.G.
per avere in Nizza e zone limitrofe e precisamente a Vaglio Serra,
Montercelli, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Calcea, Cortiglione ed
altri paesi della Valle Belbo - in collaborazione col tedesco inva-
sore, quale appartenente agli arditi della S. Marco, partecipato a
varie operazioni di rastrellamento onde nuocere alle operazioni
delle forze armate dell'esercito di I.M.I. aiutare il tedesco in-
vasore; procurando la cattura di numerosi partigiani;

2°) a sensi dell'art. 186 C.P.M.G. e art. 1° D.L.L. 22/4/45 n. 142,
per essere in occasione del grande rastrellamento iniziato il 2 di-
cembre e protrattosi per quindici giorni nel Monferrato e nelle lan-
ghe, nonché in occasione dei rastrellamenti dell'inverno e primavera
1945, nei paesi di Vaglio Serra, INCISA SCAPACCINO, MONTERCELLI, CORTI-
GLIONE, AGLISNO D'ASTI e altri Comuni dell'Alta Valle Belbo compiuti
altri atti diretti a portare il saccheggio effettivamente verificato
si col concorso dell'imputato;

Signori:

- 1°) PRASSONE Comm. Dott. Luigi
- 2°) BOSSI Giuseppe
- 3°) CASTELLINI Avv. Mario
- 4°) NIBIOLLO Rag. Enrico
- 5°) SENIARO Pier Paolo

ha pronunciato la seguente

PRESIDENTE

Giudice Popolare

id.

id.

id.

25/8/1945

S E N T E N Z A

nella causa per citazione diretta

C O N T R O

PABRONI Domenico di Antonio e di Gianunoni Maria, nato ad Arezzo il 23/3/1910, detenuto, presente.

I M P U T A T O

1°) a sensi dell'art. 1 D.L.I. 22/4/1945 n. 142 e art. 51 C.P.M.C. per avere in Nizza e zone limitrofe e precisamente a Vaglio Serra, Mombacelli, Incisa Scapaccino, Castelnuovo Calcea, Cortiglione ed altri paesi della Valle Belbo - in collaborazione col tedesco invasore, quale appartenente agli arditi della S. Marco, partecipato a varie operazioni di rastrellamento onde nuocere alle operazioni delle forze armate dell'esercito di F.F.L. aiutare il tedesco invasore; procurando la cattura di numerosi partigiani;

2°) a sensi dell'art. 186 C.P.M.C. e art. 1° D.L.I. 22/4/45 n. 142, per essere in occasione del grande rastrellamento iniziato il 2 dicembre e protrattosi per quindici giorni nel Monferrato e nelle Langhe, nonché in occasione dei rastrellamenti dell'inverno e primavera 1945, nei paesi di Vaglio Serra, INCISA SCAPACCINO, MOMBACELLI, CORTIGLIONE, AGLIERO D'ASTI e altri Comuni dell'Alta Valle Belbo compiuti altri atti diretti a portare il saccheggio effettivamente verificatosi col concorso dell'imputato;

3°) a sensi dell'art. 575, 576 C.P. per avere in Castelnuovo Belbo ucciso a concorso con altri ad uccidere un partigiano di Alessandria rimasto sconosciuto e che essi avevano poco prima catturato, avendo agito con ingannà per ottenere la resa del partigiano e premeditando la di lui uccisione per

CASE NO. 5

1722/40 C. 10/5.

- 4°) del d'itto P;e p. dell'art. 629 .P. per avere obbligato REGGIO Vincenzo a portare a casa o in ufficio del FABBRONI una quantità imprecisata di lardo sotto minaccia di morte;
- 5°) del delitto p.e p. dell'art. 54 C.P.M.G., per avere tenuto ibtelligenza col nemico affermando e riferendo agli agenti nemici notizie circa la formazioni partigiane;
- 6°) del delitti p.e p. dell'art. 605 per avere privato della libertà personale Squillari Anselmo;
- 7°) del delitto p.e p. dall'art. 605 c.p. per avere privato della libertà personale di Sig. Paolo Caruzzo di Giuseppe ed il Sig. PARODI;
- 8°) del delitto p.e p. dell'art. 605 C.P. per avere privato della libertà personale i Signori DALPONTE Carlo, CONTA Giovanni, CONTA Enrico, PELAZZA Armando, SCAGNA Giovanni e altri giovani di Castelnuovo Belbo.

In esito all'orale pubblico dibattimento odierno evolutosi nelle forme di legge ed in contraddittorio con l'imputato che primo ed ultimo ebbe la parola, sentito l'imputato, il P.M. e la Difesa, la Corte osserva

IN FATTO E DIRITTO

FABBRONI Domenico, sergente di fanteria del R.D. Italiano l'8 settembre 1943, veniva catturato da i tedeschi nella zona di Iubiana e internato in Germania liberata dalla prigionia perchè si era impegnato di entrare nelle forze armate della R.S.I., rientrava in Italia e si arruolava col grado di sergente maggiore nel battaglione Arditi S.Marco nel quale prestava servizio dapprima ad Imperia quale addetto alla difesa antiserea e di poi a Nizza Monf. quale appartenente al presidio della S.Marco di stanza in detta città. Fuggito da Nizza Monf. con la colonna Nazi-fascista la notte del 23 al 24 aprile 1945, veniva fermato

tenuto ibtelligenza col nemico affermando e riferendo agli agenti nemici notizie circa le formazioni partigiane;

6°) del delitto p.e p. dell'art. 605 per avere privato della libertà personale Squillari Anselmo;

7°) del delitto p.e p. dell'art. 605 c.p. per avere privato della libertà personale del sig. Paolo Caruzzo di Giuseppe ed il sig. PARODI;

8°) del delitto p.e p. dell'art. 605 c.p. per avere privato della libertà personale i Signori DALPONTE Carlo, CONTA Giovanni, CONTA Enrico, PELAZZA Armando, SCASSA Giovanni e altri giovani di Castelnuovo Belbo.

In esito all'orale pubblico dibattimento odierno svoltosi nelle forme di legge ed in contraddittorio con l'imputato che primo ed ultimo ebbe la parola, sentito l'imputato, il P.M. e la Difesa, la Corte osserva

IN FATTO E DIRITTO

FABRONI Domenico, sergente di fanteria del R.E. Italiano l'8 settembre 1943, veniva catturato da i tedeschi nella zona di Lubiana e internato in Germania liberata dalla prigionia perchè si era impegnato di entrare nelle forze armate della R.S.I., rientrava in Italia e si arruolava col grado di sergente maggiore nel battaglione Arditi S.Marco nel quale prestava servizio dapprima ad Imperia quale addetto alla difesa antiaerea e di poi a Nizza Monf. quale appartenente al presidio della S.Marco di stanza in detta città. Fuggito da Nizza Monf. con la colonna Nazi-fascista la notte del 23 al 24 aprile 1945, veniva fermato con la colonna a Magenta e dopo essere stato disarmato veniva lasciato libero. Trasferitosi a Genova veniva colà arrestato il 24 Maggio 1945 e poscia deferito a questa Corte per rispondervi dei reati di cui è accusato.

CAUSE NO. 5

H. A. H. C. C. V. 5

Scendendo or all'esame dei fatti addetti all'imputato e delle responsabilità da esso incontrate, la Corte osserva:

1°) Col primo capo di imputazione, il Fabbroni è chiamato a rispondere del delitto di cui all'art. 31 C.P.M.G., in relazione all'art. 1° del D.L.I. 22/3/45 n. 142, per avere in Nizza Monferrato e zone limitrofe e più precisamente a Vaglio Serra, MONTECCHIELLI, INCISA SCARACINO, CASTELNUOVO CALCEA, CORTICELLONE ed altri paesi della valle Pelvo, in collaborazione col tedesco invasore, quale appartenente agli arditi della S.Marco, partecipato a varie operazioni di rastrellamento onde nuocere alle operazioni delle forze armate dell'esercito di I.N. e aiutare il tedesco invasore, procurando la cattura di numerosi partigiani.

I fatti di cui è oggetto la imputazione sono rimasti completamente provati, sia dalle indagini istruttorie e dibattimentali, sia dalle ampie e ripetute confessioni dell'imputato, il quale risulta aver partecipato, sempre in prima fila, a tutti i rastrellamenti compiuti dalla S.Marco nelle Zone di Nizza Monferrato e limitrofe. Taluni di tali rastrellamenti quale quello avvenuto il 2 Dicembre 1944 furono compiuti da rilevanti forze armate, durarono molti giorni ed ebbero gravi conseguenze, cagionando per le azioni di fuoco compiute, la morte e la cattura di numerosi partigiani e lo sbandamento di molte formazioni di patrioti.

Ciò premesso ritiene la Corte che non possa sussistere alcun dubbio sulla colpevolezza dell'imputato in ordine di reati di cui si tratta.

Invero, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte, le azioni di rastrellamento, tipica forma sorta in quest'ultima guerra per stroncare l'azione dei partigiani impiegandoli in combattimenti, cercando di catturarli, disperderli, ucciderli e simili, costituiscono un appoggio

zione all'art. 1 del D.L.G. 22/4/45 n. 142, per avere in Nizza Monferrato e zone limitrofe e più precisamente a Vaglio Serra, MONTEROCCHI, INCISA SCARPAZZINO, CASTELNUOVO CALCEA, CORTIGLIONE ed altri paesi della valle Olbo, in collaborazione col tedesco invasore, quale appartenente agli arditi della S. Marco, partecipato a varie operazioni di rastrellamento onde nuocere alle operazioni delle forze armate dell'esercito di I.N. e aiutare il tedesco invasore, procurando la cattura di numerosi partigiani.

I fatti di cui è oggetto la imputazione sono rimasti completamente provati, sia dalle indagini istruttorie e dibattimentali, sia dalle ampie e ripetute confessioni dell'imputato, il quale risulta aver partecipato, sempre in prima fila, a tutti i rastrellamenti compiuti dalla S. Marco nelle zone di Nizza Monferrato e limitrofe. Taluni di tali rastrellamenti quale quello avvenuto il 2 Dicembre 1944 furono compiuti dagli rilevanti forze armate, durarono molti giorni ed ebbero gravi conseguenze, cagionando per le azioni di fuoco compiute, la morte e la cattura di numerosi partigiani e lo sbandamento di molte formazioni di patrioti.

Ciò premesso ritiene la Corte che non possa sussistere alcun dubbio sulla colpevolezza dell'imputato in ordine di reati di cui si tratta.

Invero, come ha più volte avuto occasione di affermare questa Corte, le azioni di rastrellamento, tipica forma sorta in quest'ultima guerra per stroncare l'azione dei partigiani impiegandoli in combattimenti, cercando di catturarli, disperderli, ucciderli e simili, costituiscono un appoggio idoneo ed un aiuto parimenti idoneo a favorire le operazioni militari del nemico ed a nuocere alle operazioni delle Forze Armate dello Stato, in quanto hanno la idoneità intrinseca a produrre un mutamento sensibile - sia pure minimo - del rapporto delle forze contrapposte ed incidono direttamente ed

5

CASE NO.

immediatamente sulle operazioni belliche e militari, intese nel loro senso tecnico di azioni di guerra e della loro condotta.

In linea di dolo, osserva la Corte che il Fabbroni ha apertamente dichiarato di avere volontariamente (cioè non costretto) partecipato a tutti i rastrellamenti di cui è cauto, e di esservi partecipato con la specifica intenzione di favorire le operazioni militari del nemico e di nuocere a quelle delle forze armate dello Stato, il che del reato ampiamente risulta, oltreché dal suo comportamento, anche dalla natura e dagli scopi delle operazioni alle quali egli ha volontariamente partecipato.

Consegue che essendosi raggiunta la prova degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di cui si discorre, di esso dovrà la Corte dichiarare colpevole il Fabbroni, e gli irrognerà la pena relativa, come meglio in seguito specificate.

2°) Col secondo capo di imputazione il Fabbroni è chiamato a rispondere del delitto di, e così all'art. 186 C.P.M.G. per avere in occasione degli del grande rastrellamento iniziatosi il 2 dicembre 1944 e protrattosi per quindici giorni nel Monferrato e nelle Langhe, nonché in occasione dei rastrellamenti dell'inverno e primavera 1945 nei pressi di Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, Monbercelli, Cortiglione, Agliano d'Asti ed altri comuni della Alta Valle Belto, compiuto con altri, atti diretti a portare il saccheggio, effettivamente verificatosi col concorso di esso imputato.

In ordine a tale imputazione il Fabbroni ha data varie versioni e cioè ha affermato dapprima che durante i rastrellamenti erano stati compiuti dei saccheggi, ai quali peraltro egli non aveva partecipato e dai quali non aveva tratto alcun profitto, perché non aveva preso parte

coatto) partecipato a tutti i rastrellamenti di cui è causa, e di avervi partecipato con la specifica intenzione di favorire le operazioni militari del nemico e di nuocere a quelle delle Forze Armate dello Stato, il che del resto ampiamente risulta, oltrechè dal suo comportamento, anche della natura e dagli scopi delle operazioni alle quali egli ha volontariamente partecipato.

Consegue che essendosi raggiunta la prova degli estremi oggettivi e soggettivi del reato di cui si discorre, di esso dovrà la Corte dichiarare colpevole il Fabbroni, e gli irrognerà la pena relativa, come meglio in seguito specificata.

2°) Col secondo capo di imputazione il Fabbroni è chiamato a rispondere del delitto di, come all'art. 136 C.P.M.G. per avere in occasione degli del grande rastrellamento iniziato il 2 dicembre 1944 e protrattosi per quindici giorni nel Monferrato e nelle Langhe, nonché in occasione dei rastrellamenti dell'inverno e primavera 1945 nei pressi di Vaglio Serra, Incisa Scapaccino, Monbercelli, Cortiglione, Agliano d'Asti ed altri comuni della Alta Valle Belva, compiuto con altri, atti diretti a portare il saccheggio, effettivamente verificatosi col concorso di esso imputato.

In ordine a tale imputazione il Fabbroni ha dato varie versioni e cioè ha affermato dapprima che durante i rastrellamenti erano stati compiuti dei saccheggi, ai quali peraltro egli non aveva partecipato e dai quali non aveva tratto alcun profitto, perchè non aveva preso parte alla spartizione del bottino. Successivamente ha ammesso di aver partecipato ad un saccheggio nella caserma di Castelvechio dove alloggiavano dei partigiani: ed infine messo a confronto con i danneggiati - ha ammesso di aver preso parte ai saccheggi avvenuti in Cortiglione in danno di verti MASINELLI Luigi e BAZZETTA Piero, affermando

però di un reato in seguito ad ordine avuto dai suoi superiori.

La Corte osserva infatti tutto che ove vero fosse che taluno dei saccheggi fa dal Fabbroni compiute per ordine dei superiori, la sua responsabilità non ricadrebbe però ciò non diminuita né annullata, perché se un fatto costitutivo reato è commesso per ordine del superiore, che ha eseguito l'ordine quanto l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato, risponde del fatto sia in base ai principi regolanti la sindacabilità dell'ordine del superiore (Art. 51 C.P. Com.), sia in base al disposto dall'art. 40 A.P. C.P. S. S. -

Ciò premesso in linea di diritto, il Fabbroni dovrà rispondere dei saccheggi da lui commessi ed annegui, è cioè emalle nell'abitazione del Commissario della VIII divisione di Assalto Garibaldi "Asti" - Massinelli Luigi - avvenuta in Certiglione nel febbraio 1945 (un apparecchio radiofonico a cinescopio valvole - tutti i salumi e il lardo provenienti dalla macellazione di un maiale - numerosi effetti di biancheria e di vestiario) e di quello nell'abitazione di Bazzetta Piero pure avvenuta in Certiglione nel febbraio 1945 (tutto il mobilio e l'arredamento di casa, materassi, coperte, lenzuola ecc.)

U dovrà rispondere ancora il Fabbroni dei saccheggi da lui compiuti (e dei quali è stato con precisione e sicurezza indicato autore dei danneggiati) malgrado le sue espressioni negative e gli abbia offerti e miseramente caduti, in Castelnuovo Belbo il 3 febbraio 1945 in danno di Costa Giovanni (due bicilette) di Costa Enrico (due orologi - una vera d'oro e L. 8000): in Certiglione nel marzo 1945 in danno di Gacciabue Giovanni Battista, capo di S.M. della

no dei saccheggi in dei fabbroni compiuto per ordine dei superiori, la sua responsabilità non risorrebbe però, ciò ne diminuita né annullata, perché se un fatto contitante reato è commesso per ordine del superiore, che ha eseguito l'ordine quanto l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato, risponde del fatto sia in base ai principi regolanti la sindacabilità dell'ordine superiore (art. 51 C.P. Com.), sia in base al disposto dall'art. 40 n.p. c.p.m.c. -

Ciò premesso in linea di diritto, il Fabbroni dovrà rispondere dei saccheggi da lui commessi ed annecui, è cioè quello nell'abitazione del Commissario della VIII divisione di Assalto Gariboldi "Asti" - Massimelli Luigi - avvenuta in Certiglione nel febbraio 1945 (un apparecchio radiofonico a cinghia valvole - tutti i salumi e il lardo preventanti dalla macellazione di un maiale - numerosi effetti di biancheria e di vestiario) e di quello nell'abitazione di Bazzetta Fiore pure avvenuta in Certiglione nel febbraio 1945 (tutto il mobilio e l'arredamento di casa, satorazzi, coperte, lenzuola ecc.)

3 dovrà rispondere ancora il Fabbroni dei saccheggi da lui compiuti (e dei quali è stato con precisione e sicurezza indicata autore dei danneggiati) malgrado le sue esultanze negative e gli alibi offerti e miseramente caduti, in Castelnuovo Delbo il 3 febbraio 1945 in danno di Costa Giovanni (due bicilette) di Costa Enrico (due orologi - una vera d'oro e L. 8000): in Certiglione nel marzo 1945 in danno di Cacoliabue Giovanni Battista, capo di S.M. della VIII divisione d'assalto Gariboldi "Asti", (abiti, biancheria, sapone, L. 400): la notte del 23 al 24 aprile 1945 in Mizza Menforrate (Cucina Cattica) in danno di Cottina Filippino (effetti di vestiario - biancheria - calzature - una facello da enecia).

= 6 =

Osserva inf. la Corte che negli episodi sopra ricordati e in ordine ai quali le risultanze processuali e dibattimentali hanno offerta piena e sicura prova della partecipazione personale del Fabbroni, ricorrono gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di saccheggio come contestato all'imputato. Invero trattasi nella specie e nei casi sopra ricordati di un insieme di fatti di depredazione; taluni anche commessi con minacciose violenze verso le persone (elemento materiale del reato), compiuti con dolo e cioè con coscienza e volontà (elemento soggettivo del reato).--

La Corte pertanto dichiarerà colpevole il Fabbroni anche del reato di saccheggio contestatogli col capo di imputazione e gli irrognerà la pena relativa come meglio in seguito specificate.

3°) Col terzo capo di imputazione il FABBRONI è chiamato a rispondere del delitto di omicidio aggravato (art. 575 577 c.p.com.), per avere in Castelnuovo Belbo ucciso o concorso con altri ad uccidere un partigiano di Alessandria rimasto sconosciuto e che essi avevano poco prima catturato, avendo agito con inganno per ottenere la resa del partigiano e premeditando la di lui uccisione per brutale malvagità.

In ordine a tale imputazione il Fabbroni ha protestato la sua innocenza, affermando che egli era venuto a conoscenza dell'omicidio dopo il fatto, perchè egli non si trovava sul luogo ove l'omicidio era avvenuto.

La Corte osserva che in base alle risultanze processuali e dibattimentali può affermarsi che il Fabbroni si trovava nei pressi del luogo del delitto, nel giorno ed ora nel quale fu consumato (teste Del Ponte), ma che non si sono raccolte prove sufficienti per affermare che aveva

civi e soggetti del delitto di saccheggio come contestato all'imputato. Invero trattasi nella specie e nei casi sopra ricordati di un insieme di fatti di depredazione; taluni anche commessi con minacce violenze verso le persone (elemento materiale del reato), compiuti con dolo e cioè con coscienza e volontà (elemento soggettivo del reato).--

La Corte pertanto dichiarerà colpevole il Fabbroni anche del reato di saccheggio contestatogli col capo di imputazione e gli irrognerà la pena relativa come meglio in seguito specificate.

3°) Col terzo capo di imputazione il FABBRONI è chiamato a rispondere del delitto di omicidio aggravato (art. 575 577 c.p.com.), per avere in Castelnuovo Balbo ucciso o concorso con altri ad uccidere un partigiano di Alessandria rimasto sconosciuto e che essi avevano poco prima catturato, avendo agito con inganno per ottenere la resa del partigiano e premeditando la di lui uccisione per brutale malvagità.

In ordine a tale imputazione il Fabbroni ha protestato la sua innocenza, affermando che egli era venuto a conoscenza dell'omicidio dopo il fatto, perchè egli non ci trovava sul luogo ove l'omicidio era avvenuto.

La Corte osserva che in base alle risultanze processuali e dibattimentali può affermarsi che il Fabbroni si trovava nei pressi del luogo del delitto, nel giorno ed ora nel quale fu consumato (teste Dal Ponte), ma che non si sono raccolte prove sufficienti per affermare che proprio il Fabbroni, e non altri uomini appartenenti al reparto da lui mandato o ad altri reparti operanti nella Zona, sia stato l'omicidio. L'accusa mossa dal Fabbroni e giunta all'Autorità Giudiziarla attraverso fonti incontrollabili ed incontrollate ai voci correnti nel pubblico, non ha avuto suffragio di prove certe e sicure, e la circostanza di essersi

RECEIVED
FEB 10 1964
FBI - NEW YORK
5

trovato il Fabbroni nei pressi del luogo del delitto, mentre egli lo ha recisamente negato mentendo, può costituire un grave elemento di prova a di lui carico, specialmente se col- legato e rapportato agli istinti ed al temperamento violento e sanguinario del Fabbroni, non è tuttavia sufficiente per convincere la Corte della sua colpevolezza in difesa di mag- giori e più concreti elementi.

Pertanto la Corte l'assolverà il Fabbroni dall'imputa- zione di cui al n.3 delle rubriche per insufficienza di prove.

4°) Col quarto capo di imputazione il Fabbroni è chiamato a rispondere del delitto di estorsione (art.523 c.p.) per avere obbligato Regio Vincenzo a portare a casa o nell'ufficio di esso Fabbroni una quantità imprecisata di lardo sotto minac- cia di morte.

Attraverso alle risultanze istruttorie e dibattimenta- li, l'episodio criminoso può costituirsi nel modo seguente.

Il giorno 9 Novembre 1944, in occasione di un rastrel- lamento compiuto in Castelnuovo Bolognese Calcea dal Arditi del- la S.Marco, il Fabbroni che comandava un gruppo di cinque o sei arditi, tutti armati, penetrava nella abitazione del con- tadino Regio Vincenzo, residente alla borgata Gavelli di quel comune: ne arrestava il figlio e con gravi minacce di morte costringeva il Regio a portare nel magazzino del reparto si- to, in Nizza Monf., una quantità imprecisata di lardo.

Il Fabbroni ha negato recisamente di aver commesso il fatto, dichiarando di non saperne nulla: ma il Regio fu preciso e fermo nella accusa, mantenuta anche nel confronto d'udienza col Fabbroni.

La Corte, di fronte alle risultanze sopra accennate, ritiene raggiunta la prova della colpevolezza del Fabbroni, in ordine al reato contestatogli, il quale è perfetto nei suoi estremi obbiettivi e subbiettivi.

convincere la Corte della sua colpevolezza in difesa di neg-
giori e più concreti elementi.

Pertanto la Corte l'assolverà il Fabbroni dall'imputa-
zione di cui al n. 3 della rubrica per insufficienza di prove.
4°) Col quarto capo di imputazione il Fabbroni è chiamato a
rispondere del delitto di estorsione (art. 629 c.p.) per avere
obbligato Reggio Vincenzo a portare a casa o nell'ufficio di
esso Fabbroni una quantità imprecisata di lardo sotto minac-
cia di morte.

Attraverso alle risultanze istruttorie e dibattimen-
ti, l'episodio criminoso può costituirsi nel modo seguente.

Il giorno, 9 Novembre 1944, in occasione di un rastrel-
lamento compiuto in Castelnuovo Sebeto Calceola dei Arditi del-
la S. Marco, il Fabbroni che comandava un gruppo di cinque o
sei arditi, tutti armati, penetrava nella abitazione del con-
tadino Reggio Vincenzo, residente alla borgata Cavelli di quel
comune: ne arrestava il figlio e con gravi minacce di morte
costringeva il Reggio a portare nel magazzino del reparto si-
to, in Nizza Monf., una quantità imprecisata di lardo.

Il Fabbroni ha negato recisamente di aver commesso
il fatto, dichiarando di non saperne nulla: ma il Reggio fu
preciso e fermo nella accusa, mantenuta anche nel confronto
d'udienza col Fabbroni.

La Corte, di fronte alle risultanze sopra accennate,
ritiene raggiunta la prova della colpevolezza del Fabbroni,
in ordine al reato contestatogli, il quale è perfetto nei suoi
estremi obbiettivi e subbiettivi.

Esistono invece nella specie gli estremi materiali
del reato e cioè il procurare a sé e ad altri un ingiusto
profitto mediante costringimento con danno altrui: esistono
gli estremi dell'aggravante (contestata in udienza) e cioè
le più persone riunite e palesemente armate: è provato il
dolo generico del Fabbroni, e cioè la coscienza e la volontà

non coartata di usare la violenza e le minacce e di costringere con tal mezzo il soggetto passivo a fare od omettere qualche cosa, sapendo di agire illegittimamente ed è provato infine il dolo specifico, e cioè il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Dovrà pertanto la Corte affermare la colpevolezza del FABBRONI anche in ordine al reato di cui si discorre (capo IV di imputazione) ed irrogargli la pena relativa, come meglio in seguito specificherò.

5°) Col capo 5° di imputazione il Fabbroni è chiamato a rispondere del delitto pp. dall'art. 54 C.P.M.G., per avere tenuto intelligenza col nemico, assumendo e riferendo agli agenti nemici notizie circa le formazioni partigiane.

In merito a tale imputazione il Fabbroni è pienamente confesso: ha affermato che essendo egli un repubblicano abbastanza fervente era naturale che chiedesse informazioni, anche per la sicurezza del reparto a cui apparteneva. La sua confessione è ampiamente corroborata alle deposizioni di numerosi testimoni i quali hanno pure rivelato, con quali mezzi violenti, e talvolta crudeli (ad esempio la finta fucilezione dei testi Bosio e Pietino) e con quali insidie (travestimento da partigiano) il Fabbroni cercasse di ottenere le informazioni, delle quali poi faceva tesoro per compiere le azioni di rastrellamento.

Ciò premesso, quale risultanza certa di atti e del dibattimento, osserva la Corte che il fatto integra gli estremi del delitto di intelligenza col nemico, il quale nella sua materialità consiste in una intesa o corrispondenza intellettuale col nemico, radicata e rampollante dalla identità degli scopi, o in un'attività diretta a favorire il nemico in tutti quei campi aventi aderenza, in-

infine il dolo specifico, e cioè il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Dovrà pertanto la Corte affermare la colpevolezza del TABBRONI anche in ordine al reato di cui si discorre (capo IV di imputazione) ed irrogargli la pena relativa, come meglio in seguito specificata.

5°) Col capo 5° di imputazione il Fabbroni è chiamato a rispondere del delitto pp. dall'art. 54 C.P.M.G., per avere tenuto intelligenza col nemico, assumendo e riferendo agli agenti nemici notizie circa le formazioni partigiane.

In merito a tale imputazione il Fabbroni è pienamente confesso: ha affermato che essendo egli un repubblicano abbastanza fervente era naturale che chiedesse informazioni, anche per la sicurezza del reparto a cui apparteneva. Tal sua confessione è ampiamente corroborata alle deposizioni di numerosi testi i quali hanno pure rivelato, con quali mezzi violenti, e talvolta crudeli (ad esempio la finta fucilazione dei testi Bosio e Piatino) e con quali insidie (travestimento da partigiano) il Fabbroni cercasse di ottenere le informazioni, dalle quali poi faceva tesoro per compiere le azioni di rastrellamento.

Ciò premesso, quale risultanza certa di atti e del dibattimento, osserva la Corte che il fatto integra gli estremi del delitto di intelligenza col nemico, il quale nella sua materialità consiste in una intesa o corrispondenza intellettuale col nemico, rediosta e rimpollante dalla identità degli scopi, e in un'attività diretta a favorire il nemico in tutti quei campi eventuale, interferenze e simili, con le operazioni militari e collo stato di guerra in genere. Non vi è dubbio pertanto che l'assumere informazioni e notizie da parte di un militare della R.S.I. circa le formazioni partigiane, la loro dislocazione, la loro consistenza, i loro capi costituisce

MO.5

intelligenza col nemico dello Stato Italiano quando è diretta, come nella specie è risultato, a favorire il nemico stesso. In punto dolo, consistendo il medesimo nel fine di favorire il nemico in genere, nella specie in esame risulta provato oltrechè dalla natura e dalla specie delle informazioni che il Fabbroni richiedeva e dell'uso che egli ne fece quando le poté ottenere, anche dalle stesse confessioni del Fabbroni che egli agì con dolo.

Dovrà pertanto la Corte dichiarare il Fabbroni colpevole anche di tale reato, il quale peraltro a giudizio della Corte deve ritenersi assorbito in quello previsto dall'art. 54 C.P.M.G. (del qual reato, come si disse, il Fabbroni deve essere dichiarato colpevole) perchè i fatti addebitati all'imputato e costituenti la violazione dell'art. 54 C.P.M.G. rappresenta o un necessario presupposto per poter commettere atti diretti a favorire o collaborare col tedesco invasore nelle sue operazioni militari. 6°) Con capi 6° - 7° - 8° di imputazione è infine il Fabbroni chiamato a rispondere del reato di sequestro di persone (art. 605 c.p.com.) per avere privato della libertà personale numerose persone, meglio specificate nei capi di imputazione di cui è caso.

Il Fabbroni è pienamente confessore, e la sua confessione è suffragata dalle deposizioni della lunga teoria di persone le quali vennero catturate dal Fabbroni e private della libertà personale talora anche per molti giorni; e sottoposte a violenze in taluni casi anche gravi, per ottenere da essi informazioni, o dichiarazioni e confessioni relative alla loro appartenenza ai reparti partigiani.

I fatti come sopra riferiti e risultati in modo sicuro ed inequivoco dagli atti e dal dibattimento, inte-

le risulta provate oltreche dalla natura e dalla specie delle informazioni che il Fabbroni richiedeva e dell'uso che egli ne fece quando le poté ottenere, anche dalle stesse confessioni del Fabbroni che egli agì con dolo.

Dovrà pertanto la Corte dichiarare il Fabbroni colpevole anche di tale reato, il quale peraltro a giudizio della Corte deve ritenersi assorbito in quello previsto dall'art. 51 C.P.M.G. (del qual reato, come si disse, il Fabbroni deve essere dichiarato colpevole) perchè i fatti addebitati all'imputato e costituenti la violazione dell'art. 54 C.P.M.G. rappresenta o un necessario presupposto per poter commettere atti diretti a favorire o collaborare col tedesco invasore nelle sue operazioni militari. 6°) Coi capi 6° - 7° - 8° di imputazione è infine il Fabbroni chiamato a rispondere del reato di sequestro di persone (art. 605 c.p.com.) per avere privato della libertà personale numerose persone, meglio specificate nei capi di imputazione di cui è caso.

Il Fabbroni è pienamente confesso, - la sua confessione è suffragata dalle deposizioni della lunga teoria di persone le quali vennero catturate dal Fabbroni e private della libertà personale talora anche per molti giorni, e sottoposte a violenze in taluni casi anche gravi, per ottenere da essi informazioni, o dichiarazioni e confessioni relative alla loro appartenenza ai reparti partigiani.

I fatti come sopra riferiti e risultati in modo sicuro ed inequivoco dagli atti e dal dibattimento, integrano a giudizio della Corte gli estremi del delitto di sequestro di persona, come addebitato al Fabbroni. Invero tutte ed ognuna delle persone elencate nei capi di imputazione di cui si discorre, vennero private della loro libertà personale illegittimamente, senza cioè che il fatto possa trovare alcuna giustificazione nella legge in atti dell'au-

torità competente: (elemento materiale del reato);
poichè l'elemento morale del delitto in parola consiste nella coscienza e nella volontà di privare taluno della libertà personale senza che occorra alcun fine specifico, nella specie sussiste anche tale elemento in quanto è chiaro, e lo stesso Fabbroni lo ha ampiamente ammesso, che egli ha agito e compiuti i fatti di cui è caso, con dolo.

Dovrà pertanto la Corte dichiarare colpevole il Fabbroni dei reati di cui è parola: reati peraltro che debbono ritenersi riuniti dal vincolo della continuazione (art. 81 cap. 1° c.p.c.m. essendo evidente che il Fabbroni ha agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costituito dal piano organico presente alla sua mente ed alla sua volontà di collaborare con tale mezzo col tedesco invasore. Modificata in tal senso la rubrica la Corte irrognerà al Fabbroni la pena come meglio in seguito specificata.

+++++

La difesa ha chiesto che la Corte accordasse al Fabbroni il beneficio delle attenuanti generiche di cui all'art. 59 C.P. 1889.

La Corte non ritiene di aderire a tale richiesta.

Il Fabbroni è epperò delle corte processuali e delle risultanze del dibattimento un prepotente, un cinico, un violento, un irriducibile e fanatico aderente alla R.S.I., il quale, privo di ogni senso di pietà e di umanità, era diventato l'aguzzino ed il terrore di tutta la zona in cui - primo sempre fra tutti - egli sperava.

Non vanno dimenticati nè le prove di violenza e di prepotenza da lui date e descritte dai numerosi testî accusati, nè i propositi di crudeltà con cinismo

libertà personale senza che occorra alcun fine specifico, nella specie sussiste anche tale elemento in quanto è chiaro, e lo stesso Fabbroni lo ha ampiamente ammesso, che egli ha agito e compiuti i fatti di cui è caso, con dolo.

Dovrà pertanto la Corte dichiarare colpevole il Fabbroni dei reati di cui è parola; reati peraltro che debbono ritenersi riuniti dal vincolo della continuazione (art. 81 cap. 1° c.p.c.m. essendo evidente che il Fabbroni ha agito in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, costituito dal piano organico presente alla sua mente ed alla sua volontà di collaborare con tale mezzo col tedesco invasore. Modificate in tal senso la rubrica la Corte irrognerà al Fabbroni la pena come meglio in seguito specificata.

+++++

La difesa ha chiesto che la Corte accordasse al Fabbroni il beneficio delle attenuanti generiche di cui all'art. 59 c.p. 1889.

La Corte non ritiene di aderire a tale richiesta.

Il Fabbroni è apparso dalla carte processuali e dalle risultanze del dibattimento un prepotente, un cinico, un violento, un irriducibile e fanatico aderente alla R.S.I., il quale, privo di ogni senso di pietà e di umanità, era diventato l'aguzzino ed il terrore di tutta la zona in cui - primo sempre fra tutti - egli sperava.

Non vanno dimenticati né le prove di violenza e di prepotenza da lui date e descritte dai numerosi testi ascritti, né i propositi di crudeltà con cinismo da lui resi noti (addestrarsi al tiro al piccione sulle teste dei partigiani) né la lista delle numerose persone che egli aveva predisposta per farne strage prima di abbandonare i luoghi delle sue gesta criminali; né infine il suo rammarico nell'occasione in

HEADQUARTERS A.G. CASE NO. 5

cui aveva uccise una gallina, di essersi macchiate le mani di sangue che non era di un partigiano. Va infine ricordato che la popolazione di Nizza Monf., allorchè il Fabbroni dopo l'arresto venne tradotto in tale città, tentò di linciare assalendo la caserma dei RS.OC. in cui era rinchiuso, tanta era la indignazione ed il furore del popolo provocate dalle sue gesta; e va da ultimo ricordato che il Fabbroni stesso ha a questo proposito candidamente dichiarato che "ed aspettava quello che volevano fargli" approvando egli stesso con tale dichiarazione il giudizio sommario che di lui voleva fare il popolo da lui terrorizzato e martoriato.

Non trova pertanto la Corte alcun motivo, per accordare al Fabbroni le circostanze attenuanti: egli è apparso una tipica e bieca figura di criminale: non vi è nella sua vita un atto generoso o di pietà; vi è per contro, e ciò ne inquadra la torbida e apietata sua anima, l'episodio di Castelnuovo Belbo in cui, approfittando che numerosi partigiani erano scesi dalla montagna per partecipare ai funerali della madre di uno di essi, deceduta¹⁰ seguito di malattia contratta durante ad a causa della sua cattura per parte degli armati della S.Marco, egli diede loro spietatamente la caccia, catturandone un buon numero.

++++++

Faendo essa era all'applicazione delle pene per i reati di cui il Fabbroni è stato dalla Corte ritenuto colpevole, la Corte stina di passarle nelle misure seguenti, tenute presenti, per le pene detentive temporanee e per le pene pecuniarie, tutte le circostanze ed i principi di cui all'art. 133 C.F. com.:

1°) per il reato di cui al capo 1° di imputazione, la pena

Fabroni dopo l'arresto venne tradotto in tale città, tentò di linciare assalendo la caserma dei 27.00. in cui era rinchiuso, tanta era la indignazione ed il furore del popolo provocate dalle sue gesta; e va da ultimo ricordato che il Fabroni stesso ha a questo proposito candidamente dichiarato che "ed aspettava quello che volevano fargli" approvando egli stesso con tale dichiarazione il giudizio sommario che di lui voleva fare il popolo da lui terrorizzato e martoriato.

Non trova pertanto la Corte alcun motivo, per accordare al Fabroni le circostanze attenuanti: egli è apparso una tipica e bieca figura di criminale; non vi è nella sua vita un atto generoso o di pietà; vi è per contro, e ciò ne inquadra la torbida e spietata sua anima, l'episodio di Castelnuovo Balbo in cui, approfittando che numerosi partigiani erano scesi dalla montagna per partecipare ai funerali della madre di uno di essi, deceduta¹⁸ seguito di malattia contratta durante ad a causa della sua cattura per parte degli armati della S. Marco, egli diede loro spietatamente la caccia, catturandone un buon numero.

++++++

Passando ora all'applicazione delle pene per i reati di cui il Fabroni è stato dal a Corte ritenuto colpevole, la Corte stima di passarle nelle misure seguenti, tenute presenti, per le pene detentive temporanee e per le pene pecuniarie, tutte le circostanze ed i principi di cui all'art. 133 C.P. com.:

- 1°) per il reato di cui al capo 1° di imputazione, la pena di morte mediante fucilazione nella schiena.
- 2°) per il reato di cui al capo 2° di imputazione la pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

3°) per il reato di cui al capo 3° di imputazione: la pena di anni sei di reclusione e £.9.000 di multa (pena base: anni quattro di reclusione e £.6000 di multa aumentata 1/2 per l'aggravante di cui al capov. dell'art.629c.p.com.).

4°) per il reato di cui all'art.605 - 3) C.P.Com;(capi di imputazione n.6 - 7 - 8) la pena di anni dodici di reclusione (pena base: anni otto di reclusione; aumentata di 1/2 per la continuazione).-

Le penesemporenee quella pecunieria debbono dichiararsi assorbite dalla pena di morte.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto a senso di legge e la Corte ordina che tale pubblicazione venga anche per estratto e per una sola volta eseguita anche sui giornali "la Gazzetta d'Italia" di Torino e "Il lavoro" di Asti.

A senso del capov. dell'art.9 del D.U.I. 29/7/1944 n. 150 deve ordinarsi la confisca dei beni del condannato a vantaggio dello Stato.

P.Q.M.

a) v. l'art.485 c.pp.

Dichiara Fabbroni Domenico colpevole del delitto di cui al capo 1° della rubrica, in esso conglobato il delitto di cui al capo 7°, dei delitti di cui ai capi 2° e 4° della rubrica, nonché dei delitti di cui ai capi 6° - 7° - 8° - della rubrica, che dichiara costituire reato continuato; come tale condanna Fabbroni Domenico alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Ordina la confisca dei beni del condannato a vantaggio dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata per estratto nei modi di legge e per una sola volta, anche

per l'aggravante di cui al capov. dell'art. 629 c.p. com.),
4°) per il reato di cui all'art. 605 - 81 C.P. Com; (capi
di imputazione n. 6 - 7 - 8) la pena di anni dodici di
reclusione (pena base: anni otto di reclusione; aumentata
di 1/2 per la continuazione).--

Le pene temporanee e quella pecuniaria debbono di-
chiararsi assorbite della pena di morte.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata
per estratto a senso di legge e la Corte ordina che tale
pubblicazione venga anche per estratto e per una sola vol-
ta eseguita anche sui giornali "La Gazzetta d'Italia" di
Torino e "Il lavoro" di Asti.

A sando del capov. dell'art. 9 del D.L.L. 29/7/1944
n. 159 deve ordinarsi la confisca dei beni del condannato
a vantaggio dello Stato.

P.Q.M.

a) v. l'art. 485 c.p.p.

Dichiara Fabbroni Domenico colpevole del delitto
di cui al capo 1° della rubrica, in esso conglobato il
delitto di cui al capo 6°, dei delitti di cui ai capi
2° e 4° della rubrica, nonché dei delitti di cui ai capi
6° - 7° - 8° - della rubrica, che dichiara costituire
reato continuato; come tale condanna Fabbroni Domenico
alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena.

Ordina la confisca dei beni del condannato a van-
taggio dello Stato.

Ordina che la presente sentenza sia pubblicata
per estratto nei modi di legge e per una sola volta, anche
per estratto, sui giornali "La Gazzetta d'Italia" di To-
rino e su "Il lavoro" di Asti.

B) V. poi l'art. 479 c.p.p.

Assolve Fabbroni Domenico dalla imputazione di
cui al capo 3° della rubrica per insufficienza di prove.

Asti, 25 Agosto 1945

IL PRESIDENTE

F.to Luigi Prassone

IL CANCELLIERE

F.to Canarino

Depositata nella Cancelleria della Corte, il 26 Agosto 1945
Interposto ricorso dal condannato.

F.to L. CANARINO

Copia conforme all'originale in ufficio

Atti 7.9.45

N. CANCELLIERE

Francesco Giusti

Francesco

74

IN PRESIDENTE

F.to Luigi Frassone

IL CANCELLIERE

F.to Canarino

Depositata nella Cancelleria della Corte, il 26 Agosto 1945
Interposto ricorso dal condannato.

F.to L. CANARINO

Copia conforme all'originale ussuffio

Sub. 7.9.45

IL CANCELLIERE

Francesco Gussu

Frassone

76

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

18 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of
the below listed accused:

"REBOLINO Enrico

AGNESI Giovanni."

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

1/2/46.

HEADQUARTERS ALLIED CO MISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4092/2/L. *File*

684A

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence. 18 September 1945.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was received here today:

"Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 10 September. SCIANNETTA Ulderico (Torino) and SANTACHIARA Fortunato (Reggio Emilia) both dismissed. MARCHESI Paolo (Casale), CANUSI Silvio (Trento) and BOARDO Iole (Asti) all referred for rehearing."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch 2
for Chief Legal Advisor.

cc

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

10 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was received here today:

" Death sentences PETTINAROLI Aldo Assize Court Ivrea 12 September 45, VALSOANEY Giovanni Assize Court Ivrea 13 September 45, ROMANI Giovanni Assize Court Turin 13 September 45."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

582A

Originator's Reference: PR/LE/219
Date/Time of Origin: SEP NFT

Message Centre No: F/7980
Date Time Rec'd: SEP 172100A
Precedence: ROUTINE

FROM: PIEMONTE REGION
TO: ALCOM FOR LEGAL SC

UNCLASSIFIED

Death sentences PETTINAROLI ALDO Assize Court IVREA
12 September 45 VALSOANEY GIOVANNI Assize Court IVREA 13
September 45 ROMANI GIOVANNI Assize Court TURIN 13 September
45.

-70

Dist

Action - Legal SC
Info - Chief Commissioner
File 2
Float

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CIO
Italian Section
CL RKS
13 SEP 1945

ACTION

M. J. informant
on the 18 Sep.
45

HEADQUARTERS
18 SEP 1945
A.I.C.

File

(LSIA)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AG/4092/2/L.

/lc.
17 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Case of MAGRINI Paolo -
Modena.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

With reference to my letter AG/4092/2/L. of 3 Sept.
45 asking the Ministry to agree to the trial of the above named
prisoner being transferred to Bologna or Ravenna, I should be
glad to have an early reply in view of the danger to public
order of the prisoner being kept in the Modena prison.

[Signature]
MUSGRAVE THOMAS,
Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

69

680A

40922/2

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: IBG/5027

17 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize.
Death sentences.

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

COMMISSIONER	
CIO	
DCIO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	✓
CL RKS	

1. In accordance with the provisions contained in your Directive AC/4092/I/I dated 12th July 1945, here-
with copy of "sentenza" in the case of

ACQUISI Giovanni

sentenced to death at Cremona.

For the Regional Commissioner :

H. M. Dickie
for H.M. DICKIE
W/Comdr., R.A.F.
Regional Legal Officer.

Encl. 1 copy "sentenza".

ar/

INCOMING MESSAGE

H QUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: *1901

Date/Time of Origin: SEP 13 1615B

Message Centre No: F/7756

Date Time Rec'd: SEP 15 1430B

Precedence: ROUTINE

FROM AMG LOMBARDIA REGION LEGAL DIV FOR POLETTI SIGNED DICKIE
TO : ALCOM ROME ACLEG, FOR INFO AMG PIEMONTE FOR RLO AMG VENEZIE FOR RLO

RESTRICTED

RESTRICTED.

Subject is appeals against death sentences heard by Cassation 10 September.
SCIARRETTA ULDERICO (TORINO) and SANTACHIARA FORTUNATO (REGGIO EMILIA) both
dismissed. MARCHESE PAOLO (CASALE) CANUSI SILVIO (TRENTO) and BOARDO IOLE (ASTI)
all referred for rehearing.

ACTION

DIST

ACTION: Legal SC
INFO: Chief Commissioner
File 2
Float

H-J
informed
on 18 Sep.
1945

RESTRICTED

LEGAL SUB COMMISSION	
CLG	
DOLO	
Chief Counsel	
CLO	
Legal Section	
CLARKS	
17 SEP 1945	

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

678A

AC/4092/2/L.

GCH/10.

SUBJECT : Witnesses in cases against MANINI and NEGRO.
TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
PIEMONTE Region.

Copy of letter from AFHQ is enclosed.

By command of Rear Admiral STONE:

Incl.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

4092/2

Legal s/c
4180 677A

ALLIED FORCE HEADQUARTERS
G-5 Section
APO 512

G-5: 383.6

15 September 1945

SUBJECT: Witnesses in cases against MANINI and NEGRO.

TO : Headquarters, Allied Commission, APO 394 440A

1. Reference is made to your AC/4092/2/L dated 22 August with respect to ascertaining the location of Casadio Franco, Dimodugno Severino and Dimodugno Bartolomeo.
2. Casadio Franco was heretofore in U.S. custody and has been released to the Italian Government.
3. Dimodugno Bartolomeo is in U.S. custody in France.
4. Dimodugno Severino has not yet been located, and investigation is proceeding.

F. T. Hammond, Jr.
for Col. J. S. C.
A. L. HAMBLIN
Brigadier General, GSC
Assistant Chief of Staff, G-5

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	4
CLERKS	
17 SEP 1945	

6-1
Rho Private
65
Copy of letter from AFHQ
in enclosure

File 4092/2
 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO
 DI MILANO

(676A)

N. *1532*/1945=23=*118* di prot.

Milano, li *15-9-* 1945

Risposta al foglio N.

del

OGGETTO

Condanna a morte di *Rebolino Enrico*
 Copia della sentenza *21 agosto 1945*
 della Corte d'Assise Straordinaria di *Favina*

Allegati N. *1*

CH. LE COMMISSIONE ALLEGATA DI CONTROLLO
 per il
 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
 Ufficio Grazie

R. O. M. A.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni, si trasmette
 copia della sentenza in oggetto indicata riguardante condanna
 a pene capitale.

IL PROCURATORE GENERALE

64

Specie copy

HEADQUARTERS A.G. CASE NO. 6

IN NOME DI S. A. R. UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

LA CORTE DI ASSISE STRAORDINARIA DELLA PROVINCIA DI PAVIA

composta dai magistrati:

- | | |
|--|------------------|
| 1. <u>Maccione Dr. Ger. Off. Reato</u> | Presidente |
| 2. <u>Manna Dr. Aldo</u> | Giudice Popolare |
| 3. <u>Carola Dr. Guido</u> | " |
| 4. <u>Landi Volte Dr. Giovanni</u> | " |
| 5. <u>Calceone Dr. Giovanni</u> | " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

RUBINO EMILIO DI GIOVANNI e fu MESSIO ANGELA
nato l'8 novembre 1904 a Genova, già residente a
Pavia in Via Focherioni
detenuto nelle carceri giudiziarie (castello)
imputato
di avere in Pavia e provincia posto d'arresto alla
l'1 settembre 1943 nelle carceri della S.M.I.
addetto all'ufficio politico investigativo (S.P.I.)
della stessa in qualità di vice commissario collaborando

N. _____ Reg. Sent. _____

SENTENZA

in data 20/12/43

Depositata in Cancelleria
il 5-3-45 63

IL CANCELLIERE

Th. Zofani

Li _____

fatto avviso di che all'arti-

colo 141 Cod. P. P.

IL CANCELLIERE

in data 30/6/45

1. Massimo Dr. Cav. Uff. Santo Presidente
 2. D'Anna Dr. Aldo Giudice Popolare
 3. Caracciolo Dr. Guido
 4. Zanivolta Dr. Giovanni
 5. Monleone Dr. Giovanni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

REDAILINO ANGELO DA GIOVANNI e fu zio ANGELO
nato l'14 novembre 1894 a Genova, già residente a
Pavia in Via Mendicanti

detenuto nella carceri giudiziaria (castello)

I n t e r o

al avere la Pavia e provincia potestà ordinaria alla
l'1 settembre 1943 quale capitano della G.N.I.
sottoposto all'ufficio politico investigativo (G.N.I.)
della stessa in qualità di vice comandante collaborando
col tedesco lavoratore, prestando a questo aiuto e ass
esistenza e tenendo coi tedeschi intelligenza e
corrispondenza connessa al delitto contro la fe
delità e la difesa militare dello stato prorio

A. Pavia - Pavia (MDO)

Depositata in Cancelleria

il 5-3-45 83

IL CANCELLIERE

Fk Zofani

Li

fatto avviso di che all'arti-

colo 141 Cod. p. p.

IL CANCELLIERE

ALLEGATI AL CASO NO. 6

dell'art. 3 dell'art. 17 luglio 1944 n. 152 in relazione all'art. 31 l.l.

L. 12 aprile 1943 n. 142 è unito a punti degli art. 51 e 54 S. S.

di guerra:

a) col cecidere insieme e urante l'azione, ex attore di l'aria, e

60 appella colonnello con alla te provinciale della G.M.R., l'azione

Tante Commissario federale e comunista la brigata nera "Alfieri"

di l'aria, l'azione di l'aria ex capo della l'azione, l'azione

Comitato militare della G.M.R., dopo dell'U. I. ex altri, nel l'aria

14 dell'U. I., il 7 luglio 1944 la l'azione del ten. del partito

di l'aria l'azione.

b) col fare eseguire al tenente della G.M.R. Leon l'azione l'azione

te ed a l'azione l'azione all'ufficio U. I. l'azione l'azione l'azione

di l'azione l'azione ed un partito l'azione in l'azione, l'azione e

l'azione l'azione

U) col l'azione l'azione e urante l'azione l'azione l'azione l'azione

Fatto l'azione l'azione l'azione l'azione nel corso dell'azione l'azione

l'azione l'azione, l'azione l'azione e l'azione l'azione l'azione

repubblica l'azione l'azione l'azione l'azione, come il l'azione

della l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione

co l'azione l'azione l'azione, il l'azione l'azione l'azione, l'azione

l'azione l'azione e l'azione l'azione l'azione l'azione il l'azione l'azione

della l'azione l'azione l'azione l'azione, l'azione l'azione l'azione

di l'azione, da l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione

l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione l'azione

se si è stata condotta da detto Tribunale in contumacia o che non
si reducano.

In ordine all'ordine delle pubblicazioni, sentite il P.P.,
la difesa l'imputato;

Il primo in fatto e in diritto
l'imputato ha richiesto che si debba riconoscere che, quale coautore
della G.M.F. non aver prestato per diversi mesi servizio di presidio
a Yachon, era stato ostacolato, nel giugno 44, e fatto alla sede del
Comando provinciale della Guardia, dove era rimasto fino al giorno
del l'insurrezione liberatrice, subito all'ufficio politico investigativo,
col compito quindi di procedere ad individuare nei militari i
personi sospettate di attività antisocialista. Da la tale suo compito
non aveva che occorre agli ordini del maggiore Bonini, capo dell'ufficio
sicco politico investigativo, secondo le direttive del col. Cappelli,
comandante provinciale della Guardia, i soli che in ordine alle inchieste
che lui occorre avevano proceduto alla individuazione dei sospettati,

i soli che avevano e avevano avuto rapporti con le altre autorità
militari e in particolare nel campo delle

62

Per avere prova della rinuncia in cui era stata condotta la
all'azione del disegno, non aveva avuto il P.P. negli atti relativi
lancetti in ordine alla rinuncia alla difesa gli ordini di arresto
del colonnello Cappelli non aveva mai avuto alcun rapporto alle
persone da lui intercettate e l'unico visto in cui in ho ottenuto
sarebbe nel suo ufficio

L'Assemblea ha respinto ogni tentativo di coazione, ma, giacché questa assemblea
 della G.N.R. non era convocata per discutere i problemi di ordine
 e disciplina, era stato chiesto, nel giugno 44, e l'Assemblea non ha
 potuto revocare la sua decisione, che era stata presa il giorno
 dell'insurrezione liberatrice, e che era stata presa all'ufficio politico
 italiano, col compito quindi di procedere al giudizio nei riguardi di
 persone sospettate di attività di collaborazione. In tale caso, come
 non aveva che essere all'ordine del giorno dei giornali, come dell'ufficio
 politico italiano, secondo le direttive del col. Magelli,
 comandante generale delle forze, i soli che in questo caso
 erano lui, avevano avuto successo alla guerra, e i perseguitati,
 i soli che avevano e avevano avuto successo con le altre autorità
 nazifasciste e in particolare con il comando dello Stato, germanico.
 Non aveva preso parte alla riunione in cui era stata discussa la
 questione del Magelli, non aveva avuto il col. Magelli, e il
 colonnello Magelli, non aveva avuto il col. Magelli, e il
 nessuno di lui, interogato e l'interrogato in cui la questione
 aveva e nel suo ufficio aveva avuto il col. Magelli, e il
 col. Magelli, e il col. Magelli, non aveva avuto il col. Magelli,
 ma il col. Magelli aveva risposto al col. Magelli, e il col. Magelli
 aveva risposto al col. Magelli, e il col. Magelli, e il col. Magelli,
 del resto, non aveva avuto il col. Magelli, e il col. Magelli,
 in cui era pervenuto al comando la notizia che il col. Magelli

sovervi in caso del successi e attento l'aspetto dell'infedeltà in
caricamento delle operazioni del genere.

L'imputato, quindi, a suo dire, non sarebbe stato in sostanza che
un ufficiale in subordine, un esecutore di ordini, un passaporto o
un estraneo all'istituzione. Ora ciò potrebbe anche essere vero soltan-
to in parte e precisamente per quanto concerne i particolari essen-
ziali di cui alle lettere a) e b) del caso si imputa; ma, almeno
per il resto che costituisce la parte più importante e più grave
dell'accusa.

Invero per quanto riguarda la fuellazione di tentato assassinio (un
partigiano che suovato inseguito e catturato per lo stesso di via
di difesa arresta sono venute diverse persone tra cui il cui del
militi della Guardia in cui era inseguito, e che appena catturato,
la decisione prese alla sede del comando della Guardia in repubblica
na, venne subito un altro fuellato sulla stessa prima sede ed
la città) non può dirsi che l'imputato abbia preso parte a quella
azione che decretò senza processo e garanzia di sorta la morte
del catturato; vi è il suo favore, oltre la incertezza dei testi
di accusa, la testimonianza e difesa di certa persona; persona in
sospettabile, che si trovò ad essere chiamata e interrogata dal
tribunale nel 21 ventral ufficio proprio mentre negli uffici accanto
si decideva la morte del Milanesi e per quanto riguarda gli ex
diti di contrabbando dati al Km. Leon, le dichiarazioni dello
sergo km. Leon, portate come teste alla pubblica accusa, sareb-

un estremo esultanza. Ora ciò potrebbe anche essere vero soltanto in parte e precisamente per quanto concerne i particolari esultanti di cui alla Lettera a) e b) del caso di imputazione; elementi per il resto che costituiscono la parte più importante e più grave dell'accusa.

Invero per quanto riguarda la fusilazione del tenente Milanesi (un partigiano che scovato inseguito e catturato per le strade di via di difesa armata erano tornato diverse persone fra cui alcuni dei militi della Guardia in cui era inseguito, e che appena catturato, in decisione presa alla sede del Comando della Guardia Repubblicana, venne subito ucciso), altro fuellato nella piazza principale della città) non può darsi che l'imputato abbia preso parte a quella riunione che decretò senza processo e garanzia di sorta la morte del catturato; vi è a suo favore, oltre la incertezza dei testi (i soccorsi, la testimonianza a difesa di certa vedova, persona in sospettabile, che si trovò ad essere chiamata e interrogata dal belino nel di costui ufficio proprio mentre negli uffici accanto si decideva la morte del Milanesi; e per quanto riguarda gli ordini di rettamente dati al Ten. Leoni, le dichiarazioni dello stesso Ten. Leoni, portate come teste dalla pubblica accusa, strettamente ed attestare esattamente in verità di ordini impartiti dal Col. Capelli, che quella volta furono comunicati al Leoni dall'ingegner per incarico anche a costui del Capelli, incarico conferito dalla momentanea assenza del Leoni ai giornali reperto del Colonnello.

In ordine agli altri imputati invece, è spedito per quanto ci attiene all'attività di sottile all'ufficio politico investigativo della C.N.R., l'esposto dell'imputato è stato redatto e smentito dall'ente che lo ha emesso in sua responsabilità, quale nemico secondo e inaspettato del patriottismo italiano e fervido, zelantissimo collaboratore del bel paese invasore, non potrebbe essere più manifesta. Dalle testimonianze di coloro che all'ordine dibattimento sono venuti a marciare del tutto come sono stati arrestati, interrogati, maltrattati perseguitati ad l'imputato, emerge come costui assolveva il suo compito, più di per se stesso odioso, quasi fomentatore di una radica voluttà. Non è soltanto il funzionario mosso da eccessivo zelo, come il petroliere di casa ha sostenuto; si direbbe invece l'uomo che si compiace di veder soffrire, e infida al dolore, al tormento altrui, condifeso di poterlo esagerare. Può darsi che dal punto di vista formale spettasse al colonnello Duppelli, comandante provvisorio della C.N.R. di firmare le sentenze degli imputati al tribunale fascista o alle C.C. germaniche, ma come è emerso dalle testimonianze del capitano e del maggiore veneti, che si imputano alle segnalazioni e carico dei patriotti, che inquisiva, chi preparava il materiale d'accusa, chi riferiva ai superiori e il rapporto predisposto aveva secondo la sua volontà per il condottiero ulteriore corso, era l'imputato, il boia, l'anima nera della locale C.N.R., mal visto e mal sopportato non solo dai suoi dipendenti ma anche dai

nel telefono invadere, non potrebbe essere più manifesta. Dalle testimonianze di coloro che all'ordine dibattimento sono venuti a narrare del modo come sono stati strascinati, interrogati, maltrattati perseguitati dal l'imputato, emerge come costui assolveva il suo compito, egli si per se stesso odioso, quasi fomentatore di una sadica volontà. Non è soltanto il funzionario mosso da eccessivo male, come il patrone di difesa ha sostenuto; si direbbe invece l'uomo che si compiaceva di veder soffrire, e irrita al dolore, al tormento altrui, soddisfatto di poterlo cagionare. Può darsi che dal punto di vista formale spettasse al colonnello Cappelli, comandante provvisorio della G.N.R., di firmare le condanne degli imputati di tribunali fascisti o alle G.C. germaniche, ma come è emerso dallo stesso processo del Gaudini e del maggiore Tanieri, chi si impadroniva delle segnalazioni e carico dei patrioti, chi indagava, chi preparava il materiale d'accusa, chi riferiva ai superiori e il rapporto prelievo neva assumeva la sua volontà per il cosiddetto ulteriore corso, era l'imputato, il Rebolino, l'ultima nera della locale G.N.R., mal visto e mal sopportato non solo dai suoi dipendenti ma anche dai superiori. Il maggiore Tanieri aveva accettato di essere capo dell'ufficio investigativo a condizione che ne fosse allontanato il Rebolino e all'uomo si era anche recato col colonnello Cappelli a Erand e al Comando Centrale ottenendo la promessa che sarebbe stato trasferito a Vicenza; purtroppo poi per vari motivi questo non è avvenuto. Così che il Rebolino continuò a farla la sua opera deleteria.

I testi di accusa sono quasi tutte vittime dei prenti delle vittime del Rebolino, ma pure in veste di persone offese, partano ogni et tendibilità per la loro elevatezza morale e la serena obiettività con cui quasi tutti hanno esposto. Ad illustrare la condotta dello imputato nei riguardi di costoro basta accennare ad alcuni casi: così quello del Bergigia Giovanni, di cui si ha riferito la sorella, detto che il fratello ha molti mesi non ha dato più notizie del la Germania dove è stato deportato a seguito della richiesta eseguita dall'imputato sotto l'accusa di aver fatto confessare una bandiera rossa. Poiché il giovane nega l'accusa, viene percosso e maltrattato (la sorella e il Lisi lo vedono poi in uno stato di passionevele), e particolare rinfamato, il Rebolino non solo pre tende e tutti i costi la confessione ribatteggiata che l'accusa è già provata dalle dichiarazioni della richiedente che avrebbe con ferito la bandiera (richiedente che però non viene affatto con volto nell'accusa, sicché sarebbe legittimo sia essa una testa di comodo per estorcere dal giovane una confessione, unica prova) non solo, ma realizza il verbale in modo non rispondente alle dichiarazioni dell'incolpato, il quale però non vuol firmarlo, e deve intervenire il capo ufficio, maggiore Anisari, per far modificare il verbale nei sensi dichiarati dal Bergigia. Altro caso quello del Lisi, sospettando di connivenza col Bergigia, e per tale sospetto arrestato, insultato come criminale, minaccia il testo, e inviato in carcere per

così quello del Bergoglio Giovanni, di cui mi ha riferito la sorella, tanto che il fratello ha molti mesi non ha dato più notizia della Germania dove è stato deportato a seguito della mancata esecuzione dell'imputato sotto l'accusa di aver fatto confezionare una bandiera rossa. Poiché il giovane nega l'accusa, viene percosso e maltrattato (le sorelle e il Lisi lo vedono poi in uno stato con passionevole), e particolare sintomatico, il Rebolino non solo pre-tende a tutti i costi la confessione ribatteggiando che l'accusa è già provata dalle dichiarazioni della ricamatrice che avrebbe confidato la bandiera (ricamatrice che però non viene affatto coinvolta nell'accusa, sicché sarebbe legittimo sia essa una teste di comodo per estorcere dal giovane una confessione, unica prova) non solo, ma redige il verbale in modo non rispondente alle dichiarazioni dell'innocente, il quale perciò non vuol firmarlo, e deve intervenire il capo ufficio, maggiore onorario, per far modificare il verbale nei sensi dichiarati dal Bergoglio.

Altro caso quello del Lisi, sospettato di connivenza col Bergoglio, e per tale sospetto arrestato, insultato come criminale, ammesso con la rivoltella puntata alla testa, e inviato in carcere per essere deportato in Germania in servizio del lavoro. E poiché alla visita medica non viene dichiarato idoneo ai lavori, il Rebolino lo fa sottoporre ad altra visita medica e fattolo dichiarare idoneo, lo spedisce alle carceri di U. Vittore e Milano per l'inoltro in Germania; iattura che il Lisi, soltanto a Milano riesce ad a-

... vitare, ma è penetrati alla carceri dove (nel sistema odia per
tema che il debolino lo scopra, lo ripescchi e raggiunga l'intento del
la deportazione. Oltre caso quello del Pettegghi Ugo, un buon ragazzo
qualcuno di prima famiglia, che dapprima sotto minaccia di mor
te e con la promessa di liberare i suoi genitori (pure essi succes
sivamente arrestati del debolino) viene indotto a confessare in
parte la sua attività di antifascista, col risultato che tutti e tre,
figlio e genitori vengono deportati in Germania negli elementi veri
colonizzabili. Là in un campo di eliminazione muore il padre, Petteg
ghi Morlo, e oggi all'odierno distretto mentre il ragazzo, rimen
trato in Italia coi primi scagioni di renouel, fonda la sua depolina.
ne, è giunta improvvisa dalla Germania la madre, in tempo per dire
anche lei degli insulti e degli schiaffi ricevuti dal debolino co
stante l'interrogatorio e a ricordare che mentre lei allora invocava
io misericordioso; egli ribatteva che era un avaro e la cacciava in
carcere senza pietà. V'è il caso del rag. Eugenio Scapolla; anch'egli
fatto arrestare dal debolino e mandato in Germania dove è morto al cag.
60
po di eliminazione di Kochau. Morto il giovane Pettegghi (per averlo
appreso dalla bocca dello stesso Scapolla in un breve loro incontro
alla carceri prima del loro internamento,) che lo Scapolla fu and
rittar. torturato dal debolino, il quale lo fece legare a un palo
nel cantinato dell'U.S.I., e infatti sul suo corpo percuotendolo
con pugni e fu flagellandolo con una cinghia di cuoio usata a mò di

divamente arrestati dal Rebolino) viene incolto a confessare in parte la sua attività di antifascista, col risultato che tutti e tre, figlio e genitori vengono deportati in Germania negli elementi perdicolocinici. Ma in un campo di eliminazione muore il padre, l'altro gli morì, e oggi all'ultimo distretto mentre il ragazzo, ritenuto in Italia dei primi scapoli di reclusi, come la sua cognominale, è giunto improvvisamente dalla Germania la madre, in tempo per dire anche lei degli insulti e degli schiaffi ricevuti dal Rebolino durante l'interrogatorio e a ricordare che mentre lei allora invocava Dio misericordioso; egli ribatteva che era un ateo e lo credeva in carcere senza pietà. Vi è il caso del rag. Guglielmo Scapolla; anch'egli fatto prigioniero dal Rebolino e mandato in Germania dove è morto al campo di eliminazione di Buchenwald. Narra il giovane Settechi (per averlo appreso dalla bocca dello stesso Scapolla in un breve loro incontro alle carceri prima del loro internamento,) che lo Scapolla fu anche ritorto torturato dal Rebolino, il quale lo fece legare a un palo nel cantinato del I° U. D. I., e infierì sul suo corpo percuotendolo con pugni e facciandoci con una cinghia di cuoio usata a molla di staffile. Particolarmente grave il caso del consigliere di Prefettura Ernesto Grignani e sua moglie, molto probabilmente per evitare un'intervento che frustri il proposito del Rebolino di inviare i due coniugi in Germania; egli, fattosi arrestare, e d'intesa naturale

mentre col Comandante Capelli e forse anche col Comandante Regalado.

HQ ACC-076

RECEIVED
JUN 19 1968

WASH DC

U.S., li manda subito, e prima ancora di averli interrogati alle carceri dello S.S. facendo credere che siano a sfuggire mano delle S.S. germaniche sottratti quindi a ogni potere della autorità delle dotte italiane, mentre invece poi chi ed cosa si interrogava nel le carceri dello S.S., chi svolge l'inchiesta è soltanto il sebelino, ed è soltanto in base ad una ^{sua} falsità che naturalmente i due coniugi vengono deportati in Germania, dove il Grasani muore in un campo di eliminazione e donde la moglie non è ancora tornata. Tutto ciò si evince dalla testimonianza della rispettiva loro suocera e madre, signora Rosa Francesco Casare di Celasco, anch'essa fatta arrestare dal sebolino giorni dopo l'arresto di filii e contro la quale il sebolino si accanisce al massimo e prepotente cercando di estorcerle qualche preziosa confessione o dichiarazione a carico dei filii, e poiché quella non cede, egli la prende alla gola e la minaccia di farle incassare una certa carta geografica proveniente dalla loro casa e su cui a suo dire sono segnate le loro occulte lasciata dai partigiani. E la disgregata signora, solo perché stretta congiunta ai coniugi Grasani e nonostante che nessuna prova vi sia di lei carice, è levata anche lei alle carceri di S. Vittore e Milano (anticamera delle deportazioni in Germania); soltanto dopo diversi mesi di carcere e patimenti viene liberata per un atto di clemenza delle autorità di Milano.

Nel caso Grasani, il sebolino partito con l'idea di scoprire dove in casa Grasani in il loro riunione quella che era stata la

no, ed è soltanto in base ad una ^{base} ~~base~~ ^{base} ~~base~~ che naturalmente i due coniugi vengono deportati in Germania, dove il Dr. Gragnani muore in un campo di eliminazione e donde la moglie non è ancora tornata. Tutto ciò ed esiste delle testimonianze della rinnettiva loro suocera e madre, signora Rosa Francesca, sorella di Malasomma, anch'essa fatta arrestare dal Rebolino giorni dopo l'arresto dei figli e contro le quali il Rebolino ed occorrenze altissimo e prepotente cercando di catturare qualche preziosa confessione o dichiarazione o carico dei figli, e poiché quella non cede, egli la prende alla gola e la minaccia di farle incrociare una certa carta geografica proveniente dalla loro casa e su cui erano dipinte come cognate le zone occupate tedesche ed partigiani. E la diseredata al momento, solo perché stretta congiunta ad alcuni Gragnani e nonostante che nessuna prova vi sia e al loro carico, è avviata onore lei alle carceri di S. Vittore a Milano (anticamera della deportazione in Germania); soltanto dopo diversi mesi di carcere e patimenti viene liberata per un atto di clemenza delle autorità di Milano.

Nel caso Grassi, il Rebolino partito con l'idea di assorbire in casa Grassi in illegittime riunioni quelli che secondo lui sono sovversivi (ed erano invece ebrei e comunisti patrioti legati al movimento clandestino della resistenza) vi giunge quando ormai la scemenza è colata e non vi trova che il Grassi e il Tognini contro i quali concentra il suo odio e contro i quali si accanisce picchiandoli e minacciandoli se non confessano; il risultato è la loro condanna.

nuncia al tribunale speciale per la cosiddetta difesa dello Stato e la loro condanna a diversi mesi di reclusione. I due anni di reclusione riportata anche una brava donna, certa Abbi, da lui denunciata per aver dato ricovero ad un ex prigioniero inglese, ancora fra 12.40 e il 21 aprile 45, alla vigilia della insurrezione liberatrice, egli si reca personalmente con una squadra ad agguistare diverse persone (Vigliani, Degrandi, Tavassa, Terna) e tutti percuote e minaccia accusandoli di attività antifasciste. D'ben triste sarebbe stata anche la sorte di costoro se non fossero intervenute la insurrezione.

Due pistole sono sul tavolo di ufficio; nel cassetto è uno stuf file o qualcosa di simile che egli cava fuori e mostra talora per intimidire quando non lo usa addirittura, come nel caso Scoppola.

A giudizio della Corte l'imputato si è dimostrato uno dei più attivi e pervicaci servitori del nemico tedesco e stante il fatto che innanzi con cui del suo vasto potere si è valso per servire il tedesco e danneggiare i patrioti italiani e con essi le forze di resistenza contro il nazifascismo oppressore, la sua responsabilità non può rimanere circoscritta nei limiti dell'art. 5° dello stesso codice e va configurata a norma dell'art. 5° stesso codice e senza alcuna attenuante.

Egli va pertanto punito con la pena capitale, oltre la confisca dei suoi beni.

oraire 1940 e il 11 aprile 45, alla vigilia della insurrezio-
ne liberatrice, egli si recò personalmente con una squadra ad ar-
restare diverse persone (Chilavi, Ingarali, Tavassa, Terna) e tut-
ti percuote e minaccia accusandoli di attività antifascista. E'
ben triste sarebbe stata anche la sorte di costoro se non fosse
so intervenuta la insurrezione.

Due pistole sono sul tavolo di ufficio; nel cassetto è uno staf-
file o qualcosa di simile che egli aveva fuori e mostra talora per
intimidire quando non lo usa addirittura, come nel caso Scapolla.

A giudizio della Corte l'imputato si è dimostrato uno dei più at-
tivi e pervicaci servitori del nemico tedesco e stante il ma-
te imputato con cui del suo vasto potere si è valso per servire
il tedesco e danneggiare i patrioti italiani e con cui le For-
ze resistenze contro il nazifascismo oppressore, la sua respon-
sabilità non può rimanere circoscritta nei limiti dell'entità
C.C.N. 6. Ma va configurata a norma dell'art. 5° stesso codice e
senza alcuna attenuante.

Egli va pertanto punito con la pena capitale, oltre la confisca
dei suoi beni.

D.O.M.

La Corte

Dichiara reo Enrico colpevole del delitto ascritto e lo
condanna alla pena di morte mediante fucilazione nella schiena;

Ordina la confisca dei suoi beni.

Favio 30 agosto 1945

Il Cancelliere
F.to Tofani

MINISTERS AG. CASE NO. 6

Il Presidente
F.to Macchi

2^a copia conforme all'originale.

Paria, 27.9.45

Il Cancelliere
Voh



HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

C75A

AC/4092/2/L.

AR/pa.
15 Sept 45.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize - NOVARA -
Death Sentences; Petition for Pardon.

TO : Regional Commissioner (Attn: R.L.O.),
PIEMONTE Region.

1. Further to signal No.5436 of 14 September 1945
of this Sub-Commission, advice of Minister of Pardon and
Justice on Petition for Pardon of VASZALISI Enrico has been
received.

2. It is notified that the Petition is denied.

3. Documents are returned herewith.

By command of Rear Admiral STONE :

W. E. BEHRANS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Officer

Incls.

Copy to : Minister of Pardon and Justice
File AC/4030/L.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

AP/pa.
15 Sept 45.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death
Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed files with "parere" of the
Procuratore Generale of Turin in the cases of the below listed
accused :-

ODDONE Marco
SOFIO Sante
SALADINI Giuseppe.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/9092/2/L.

AP/pa.
15 Sept 45.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death
Sentence. Petition for Pardon.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Reference your Prot. No. 456/45 (Uff. Grazie) of
13 September 1945.

2. Documents in the case of TARTAROTTI Renato are
herewith returned "per competenza" as Bologna is now under
Italian administration.

3. In cases which were tried in AMG territory and
decision taken after restoration of such territory to the
Italian Government, this Sub-Commission only desires to
be informed of the "parere" of the Minister.

4. A spare copy of letter 456/45 (Uff. Grazie) of 13
Sept 45 is being retained for this Sub-Commission's file.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Colonel,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

15 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copy of sentences in the case of
the below listed accused:

GANDINI Giorgio.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Inccs.

55

HEAD OFFICE ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

15 September 1945

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused:

BUONAPERSOIA Antonio.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HAINFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

670A

AP/pa.
15 Sept 45.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize - NOVARA -
Death Sentences; Petition for Pardon.

TO : Regional Commissioner (Attn: R.L.O.),
PIEMONTE Region.

1. Further to signal No. 5436 of 14 September 1945 of this Sub-Commission, advice of Minister of Pardon and Justice on Petition for Pardon of VEZZALINI Enrico has been received.

2. It is notified that the Petition is denied.

3. Documents are returned herewith.

By command of Rear Admiral STONE :

W. E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Office

Incls.

Copy to : Minister of Pardon and Justice
File AC/4030/L.

53

File

(669A)

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSIONAP/pa.
15 Sept 45.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize - NOVARA -
Death Sentences; Petition for Pardon.TO : Regional Commissioner (Attn: R.L.O.),
PIEMONTE Region.

1. Further to signal No. 5436 of 14 September 1945 of this Sub-Commission, advice of Minister of Pardon and Justice on Petition for Pardon of VEZZALINI Enrico has been received.

2. It is notified that the Petition is denied.

3. Documents are returned herewith.

By command of Rear Admiral STONE :

W. E. BEHRNS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Office

Incls.

Copy to : Minister of Pardon and Justice
File AC/4030/L.

52

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

668A

AB/4092/2/L.

AP/10.
14 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of assize Novara. Death
Sentences. Petition for Pardon.

TO : Regional Commissioner (Attn: Regional Legal Officer),
PIEMONTE Region.

1. Further to signal N°5435 of 14 Sept. 45 of this
Sub-Commission, advice of Minister of Pardon and Justice on
Petitions for Pardon of MISSIATO Arturo, RICCI Domenico,
SANTORO Salvatore, ERNO Giovanni, and INFANTE Raffaele has
been received.

2. It is notified that these Petitions are DENIED.

3. Documents are returned herewith.

By command of Rear Admiral STONE:

W.E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Officer.

Incls.

Copy to: Minister of Pardon and Justice.
File 4030/L.

File 4092/2

(667A)

REGIONAL COMMISSIONER (Attn: REGIONAL LEGAL OFFICER)
PIEMONTE REGION

5436

14 SEPT 1945

PRIORITY

RESTRICTED PD

PARA ONE PD ADVICE OF THE MINISTER OF PARDON AND JUSTICE
ON PETITION FOR PARDON OF VEZZALINI ENRICO HAS BEEN RECEIVED PD
PAREN TO REGIONAL COMMISSIONER PAREN ATTENTION REGIONAL LEGAL
OFFICER PAREN PIEMONTE REGION FROM HQ ALCON CITE ACLEG PAREN

PARA TWO PD IT IS NOTIFIED THAT THE PETITION IS DENIED PD
DOCUMENTS BEING RETURNED

LEGAL SUB-COMMISSION

302

-50

3114092/2

666A

REGIONAL COMMISSIONER (ATTN: REGIONAL LEGAL OFFICER) PIERMONT REGION

5405

14 SEP 45

PRIORITY

RESTRICTED PD

FROM ONE PD ADVISE OF MINISTER OF PARDON AND JUSTICE ON PETITIONS

FOR PARDON OF MISSINTE ANTONIO ONE RINDI DOMENICO ONE SANTORO SALVATORE

ONE ZANO GIOVANNI ONE INFANTE RAFFAELE AND B AN RICHIVIA PL

FORWARD TO REGIONAL COMMISSIONER PARDON ATTENTION REGIONAL LEGAL OFFICERPATCH PL ONE ADVISE FROM HQ ALORA CITY AGORA JERAM

AND TWO PD IT IS NOTIFIED THAT PETITIONS ARE GRANTED PD DOCUMENTS ARE

BEING RETURNED

LEGAL SUBCOMMISSIONER

4092/2

665A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LRG/5027

14 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize.
Death Sentences.

TO : HQ Allied Commission
Legal Sub-Commission

1. Reference your Directive AC/4092/I/1 dated
12th July 1945, herewith copy "sentenza" in the case
of

REBOLINO Enrico
sentenced to death at Pavia.

For the Regional Commissioner :

Encl. 1 copy "sentenza"

LEGAL SUBCOMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	
CL RKS	
17 SEP 1945	

W. DICKIE
W/Comdr., R.A.P.
Regional Legal Officer.

ar/

passed to
M. J. on
18 Sept
45

COPY

6644

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.

14 September 1945

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize Novara. Death
Sentences. Petition for Pardon.

TO : Regional Commissioner (attn: Regional Legal Officer),
PIEMONTE Region.

1. Further to signal N°5435 of 14 Sept. 45 of this
Sub-Commission, advice of Minister of Pardon and Justice on
Petitions for Pardon of MISSIATO Arturo, RICCI Domenico,
SANTORO Salvatore, ZENO Giovanni, and INFANTE Raffaele has
been received.

2. It is notified that these Petitions are Denied.

3. Documents are returned herewith.

By command of Rear Admiral STONE:

W.E. BEHRENS,
Colonel,
Chief Legal Advisor,
for Chief Civil Affairs Officer.

Incls.

Copy to : Minister of Pardon and Justice.
File 4030/L.

47

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

663A

AC/4092/2/L.

14 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was
received here today:

"Death sentence GABIATI Francesco Assize Court Casale
Monferrato 8 September 1945."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

46

662A

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

13 September 1945

PR/LE/427

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize.

TO : H.Q. A.C. for Legal Sub-Commission.
(Attn. O i/ch. Italian Branch).

1. The Extraordinary Court of Assize of Casale Monferrato passed on 8 September against:

GABIATI Francesco: death.

2. The Extraordinary Court of Assize of Cuneo passed on 3 September 45 against:

- (a) LEVRONE Francesco: 3 months 20 days.
- (b) VIGLIETTA Caterina: 30 years.
- (c) FALCO Lucia: 1 year.

3. The Extraordinary Court of Assize of Torino passed on 7 September 45 against:

- (a) BARATELLA Armando: 8 years.
- (b) COSTABORLA Benvenuto: 10 years.

4. The Extraordinary Court of Assize of Asti passed on 6 September 45 against:

- (a) SPRIZZO Carlo: 6 years 3 months.
- (b) FANTE Giovanni: 6 years.

5. The Extraordinary Court of Assize of Aosta passed on 6 September 45 against:

- (a) FERRARI Giovanni: 10 years.
- (b) MENEGHINI Mario: 6 years 8 months.
- (c) PERIN RIZ Cosimiro: 10 years.

- 2 -

6. The Extraordinary Court of Assize of Alessandria passed on 30 and 31 August 45 against:

- (a) MANFREDI Eugenio: 1 year 11 months 25 days.
- (b) GIVA Pasquale: 15 years.
- (c) PIZZUTI Tullio: 11 months 20 days.
- (d) RAIMONDO Nino: 4 years 2 months 20 days.

All the above charged with collaboration with the enemy.

For the Regional Commissioner.

D.D. Mc Colm Major

D.D. Mc Colm

Major, R.A.

Act'g Reg. Legal Officer.

DDM/AR.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL RKS	
17 SEP 1945	

44

409213

666A

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Legal

Originator's Reference: PR/LE/219

Message Centre No: F/7489

Date/Time of Origin: SEPT 13

Date Time Rec'd: SEPT 13 1400

FROM REGIONAL LEGAL OFFICE

Precedence: ROUTINE

TO : ALCOM FOR LEGAL SUB COMMISSION

UNCLASSIFIED.

Death sentence GABIATI FRANCESCO ASSIZE COURT CASALE MONFERRATO 8 September 45.

ACTION

DIST

ACTION LEGAL SC
INFO CHIEF COMMISSIONER
C & SEC
FILE 2
FLOAT

43

LEGAL SUB COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	
CL RKS	
13 SEP 1945	

HEADQUARTERS
13 SEP 1945
A. C.

*M. J. informant
on 14 Apr
45*

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
IOWARDIA REGION
APO 394
Legal Division

660A

Ref.: LEG/5027

13 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize - Death Sentences.

TO : HQ. Allied Commission - (Legal Sub-Commission)

1. Reference your letter AC/4092/1/L dated 18 July 1945.
2. The following death sentences are reported :-

<u>Date :</u>	<u>Court :</u>	<u>Name of person sentenced:</u>
11 September 1945	VARESE	ABBATECOLA CERASI Umberto

LEGAL SUB-COMMISSION	
CIO	
DCIO	
Chief Counsel	
CJO	
Legal Section	
CLRS	
14 SEP	

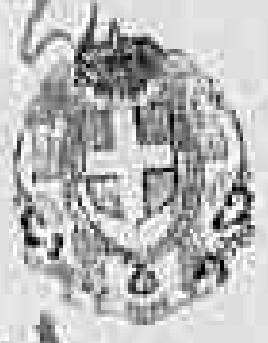
For the Regional Commissioner :

H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

Handwritten:
Have
copy sent
to J on 15 Sep
J. A. D.

42

4092/3



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV Grazie
Tel. 456/45

Reg. 13 SETT.

6594 Mod 402
1945

ALTA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALE
ROMA

Oggetto: TARTAROTTI Renato-
Condannato pena capitale: istanza grazia.-

Allig. 2 fasc.

Con parere contrario, trasmetto l'istanza per grazia in favore di TARTAROTTI Renato, condannato alla pena capitale con sentenza 4.7.945 della Corte d'Assise straordinaria di BOLOGNA.

Unisco il fascicolo contenente gli atti processuali e quello relativo alla istruttoria per grazia compiuta dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di BOLOGNA, con preghiera di comunicare a questo Ministero la data in cui i detti fascicoli furono consegnati alla detta Procura Generale.

IL MINISTRO

Italian Branch
14 SEP 1947

← *Bigliotti*

61

PR/LE/413

1st End.

DDM/AR.

HEADQUARTERS PIEMONTE REGION, A.M.G., LEGAL DIVISION, 13 Sept. 1945.

TO: H.Q. A.C., for Legal Sub-Commission.
(Attn. O i/ch Italian Branch).

The attached records concerning ODDONE Marco, SOFIO Sante and SALADINI Giuseppe sentenced to death by Special Assize Courts, are forwarded herewith.

DDM Colm Major

D.D. Mc Colm

Major, R.A.

Act'g Reg. Legal Officer.

Encl.: Records.

LEGAL SUB COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	
CL RKS	
14 SEP 1945	

estampien
punti
on 15 Sep.

-60

6574A

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

13 September 1945

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
H.Q., A.C.-

SUBJECT : Death Sentence Extraordinary Court of Assize.

File No : EXIL/LE/Reg/C/03.1

1. Copy of the death sentence imposed by the
Court of Assize of Padua in the following case are enclosed :

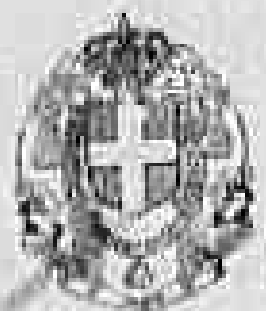
BUONAPERSONA Claudio

W. R. Bates
Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

39

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	<i>db</i> ←
CL R/S	
14 SEP 1945	

*Passed to 115
on 13 Sep
45 db*



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GR.
Aut. N° 406/45

Roma 13 SETT.

ALLA COMMISSIONE ALIENI
SOTTOCOMMISSIONE LEGALE
R O M A

Oggetto: VEZZALINI Enrico. Condannato alla pena di morte.-

Con parere contrario si trasmette la istanza di grazia a favore di VEZZALINI Enrico condannato alla pena di morte dalla Corte Straordinaria di Assise di NOVARA.

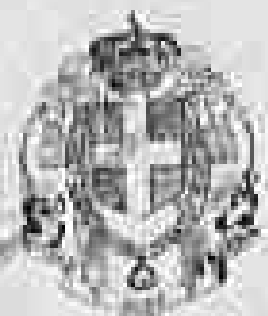
Si trasmettono inoltre quattro fascicoli processuali per l'inoltro alla Procura Generale presso la Corte Straordinaria di Assise di Novara, fascicoli relativi al procedimento penale a carico del VEZZALINI predetto, con preghiera di comunicare a questo Ministero la data in cui detti fascicoli saranno consegnati alla detta Procura Generale.

IL MINISTRO

Italian Branch.

11 4 SEP 1945

Palmeri Boglietti



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

Ufficio IV GR.
Prot. 4092/2
411/45

Roma 13 SETT. 1945

ALTA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALE

R O M A

Oggetto: MISSIATO Arturo ed altri-Condannati alla
pena di morte.-

Con parere contrario si trasmettono le
istanze di grazia a favore di MISSIATO Ar-
turo, RICCI Domenico, SANTORO Salvatore, ZE-
NO Giovanni, INFANTE Raffaele condannati al-
la pena di morte dalla Corte Straordinaria
di Assise di NOVARA.

Si fa riserva di trasmettere gli atti re-
lativi all'altro condannato BI NATALE Cosimo
non appena saranno adottati i provvedimenti
resi necessari dalle sue attuali condizioni
di mente, a causa delle quali é stato dispo-
sto il suo ricovero in manicomio per ordine
del Procuratore del Regno di NOVARA in data
17 luglio 1945.

Italian Branch

14 SEP 1945

IL MINISTRO
Zigliatti

PROCURA GENERALE presso la CORTE d'APPELLO
DI TORINO

N. 18/45 Prot.

Torino, 12 Settembre 1945

Risposta a nota

OGGETTO: Istanza di grazia di SOFIO Sante
condannato alla pena capitale.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA

R O M A

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO

T O R I N O

Trasmetto a cotesta On.^{le} Commissione
Alleata la pratica di grazia relativa a SOFIO
Sante, condannato dalla Corte d'Assise Straordi-
naria di Asti alla pena di morte con sentenza
del 4 Giugno 1945 col parere favorevole di questo
Ufficio alla commutazione della pena di morte
in quella della reclusione.

36

IL PROCURATORE GENERALE DEL REGNO

Giuseppe D'Amico
Giulio Bianchi

PROCURA GENERALE presso la CORTE d'APPELLO
DI TORINO

N 18/45 Prot.

Torino, 12 Settembre 1945

Risposta a nota

OGGETTO: Istanza per grazia di SALADINI Giuseppe
condannato alla pena capitale.

ALLA COMMISSIONE ALLEATA

R O M A

AL GOVERNO MILITARE ALLEATO

T O R I N O

Trasmetto^{scopista} On.^{1a} Commissione Alleata
la pratica di grazia relativa a SALADINI Giu-
seppe, condannato dalla Corte d'Assise Straor-
dinaria di Asti alla pena di morte con Sentenza
del 9 Giugno 1945, col parere contrario di
questo Ufficio.

IL PROCURATORE GENERALE DEL REGNO

Giuseppe D'Amico

*Italian Branch
Received on 14 Sep.
Passed to M. J. in
15 Sep. 45. GP.*

Procura Generale di Torino

632A

N. 15/45 Prot.

TORINO

12 Settembre 1945

OGGETTO : Istanza di grazia di CORDONE Marco
condannato alla pena capitale.

ALLA COMMISSIONE ASSIATA

ROMA

AL GOVERNO MILITARE ITALIANO

TORINO

Trasmetto a codesta On.^{le} Commissione
Allente la pratica di grazia relativa a CORDONE
Marco, condannato dalla Corte d'Assise Straordinaria
di Asti alla pena di morte, con sentenza del 5 giu-
gno 1945, col parere contrario di questo Ufficio.

36

IL PROCURATORE GENERALE DEL REGNO

Giuseppe D'Agostini

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

11 September 1945

PR/LE/427

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize.

TO : H.Q. A.C. for Legal Sub-Commission.
(Attn Italian Branch).

1. The Extraordinary Court of Assize of Aosta passed on 4 and 6 September 45 against:

- (a) PIANTINO Pietro: 20 years and 2000 lire fine.
 - (b) FOY Giuseppe: 30 years and 2000 lire fine.
 - (c) PERLASCO Mario: 6 years and 6000 lire fine.
 - (d) MANEGLIA Amalio: 26 years and 6000 lire fine.
 - (e) BONTANTI Agostino: 30 years and 13000 lire fine.
 - (f) BERTINO Antonio: 12 years and 5000 lire fine.
 - (g) ZANIBONI Giuseppe: death.
- All charged with collaboration with the enemy.

2. The Extraordinary Court of Assize of Ivrea passed on 6 September 45 against:

BASTIANELLO Elena: 18 years.
Charged with collaboration.

3. The Extraordinary Court of Assize of Torino passed on 4 and 5 September 45 against:

- (a) BORLA Sisto: 30 years for treason.
 - (b) MALLINA Guglielmina: 3 years 9 months.
 - (c) FRASCAROLO Evasio: 8 years 4 months.
- All but Borla charged with collaboration with the enemy.

For the Regional Commissioner.

D.D. Mc Colm
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer.

D.D.M/A.R.

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
DCLO
Chief Counsel
CJO
Italian
14 SEP 1945

Spare copy
properly
H.Q. for
on 15 Sep. 45

ADW Tolm Major

651A

1092/12 *File*

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394

(650A)

10 September 1945

PR/LE/427

SUBJECT: Extraordinary Courts of Assize.

TO : H.Q. A.G., for Legal Sub-Commission.
(Attn. Italian Branch).

1. The Extraordinary Court of Assize of Vercelli passed on 23, 24, 27 28, 30, 31 August 45 against:-

- (a) BRUNELLI Angelo: 6 months.
- (b) FANE Dorino: 6 months
- (c) PAVESI Basilio: 8 months.
- (d) PEROVANO Aristide: 7 years.
- (e) TASSIOTTI Mario: 20 years.
- (f) SPARACIA Sara: 6 months.
- (g) FERUSCHETTI Antonio: 1 year
- (h) BAZZANO Alfredo: 6 years 8 months.
- (i) RUFFINO Giuseppe 6 months.
- (j) FRASSA' Giovanni: 1 year.
- (k) FRASSA' Giuseppe: 1 year.
- (l) COIELLI Angelo: 1 year.
- (m) TESTA Antonio: 6 months.
- (n) PASTE' Riccardo: 1 year.
- (o) CARRERA Ettore: 10 years.
- (p) CACCIANOTTI Pietro: 15 years.
- (q) PIRA Giulio: 3 years 6 months.
- (r) VIANI Giuseppe: 1 year.
- (s) JELMINI Oliviero: 15 years.
- (t) SELVA Willi: 2 years.
- (u) CAVIGLIO Giuseppe: 2 years 6 months.
- (v) MUSSATO Guido: 5 months.
- (w) DEMARZANI Giuseppe: 5 years 5 months.
- (x) GHISIO Giuseppe: 1 year.
- (y) FERRARIS Margherita: 8 months.
- (z) TROMBINI Carmelo: 3 years 6 months.

32

- 2 -

- (aa) BIZZARRI Darna: 5 years.
- (bb) SIGNORELLI Giuseppe: 5 years 10 months 15 days.
- (cc) COLEPPO Pierina: 6 months.
- (dd) COGGIOLA Pietro: 1 year.

2. The Extraordinary Court of Assize of Novara passed on 24 August 45 against:-

BOGNETTI Arturo: 10 years.

3. The Extraordinary Court of Assize of Cuneo passed on 30 August 45 against:-

- (a) FENOLLIO Maria: 8 years 4 months.
- (b) DEMARIA Letizia: 30 years.

4. The Extraordinary Court of Assize of Torino passed on 31 August and 3 September 45 against:

- (a) CARATTONI Carlo: 8 years 4 months.
- (b) MENGHINI Mario: 6 months.

All the above charged with collaboration with the enemy.

For the Regional Commissioner.

-31

DDM/AR.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CIO	
Italian Section	
CL RKS	
13 SEP 1945	

DDM/Colm Major

D.D. Mc Colm
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer.

Spare copy
passed to
M.J. for
info on 15
Sep.



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

GRAZIE

Ufficio IV
Dist. N° 501/45

Roma 10-9.

lla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R.O.M.A.

Corrispondenza diretta ad uffici
OGGETTO: situati in territorio dell'A.M.G.

AGOSTINELLI Vincenzo-Condannato a morte-Istanza
di grazie.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'inoltro alla
Procura Generale presso la Corte di Appello di
BRESCIA.

LEGAL SUB COMMISSION	
CLO	
DOLO	
Chief Counsel	
CIO	
Section Sachon	
SEP 17 1945	

D'ORDINE DEL MINISTRO

Handwritten:
Passed to
P.G. on 18
Sep-45

*4097/ta
O
file*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

Office of the Executive Commissioner

Tel: 735

Ref: 2604/48/EC.

8 September 1945.

SUBJECT: Domenichini, Luigi.

10 SET. 1945

TO : Civil Affairs Section.

Enclosed please find further papers on the case of Domenichini, Luigi, which have been forwarded by the British Legation to the Holy See and are passed to you for action.

Incl:
as above

LEGAL SUBCOMMISSION	
CLO	
DUIG	
Chief Counsel	
CIO	
Legal Section	
CLMS	
11 SEP 1945	

J. R. Kennedy Major Ro
Chief Staff Officer,
To Executive Commissioner.

29

3441

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
Office of the Executive Commissioner

4092/2 ✓

Legal 4813
for ACTION

Ref: 2604/43/EC.

Tel: 735

24 August 1945.

SUBJECT: Death Sentence.

24 AUG 1945

TO : Civil Affairs Section.

1. I enclose copy of a letter 30/58/45 of yesterday's date from the British Legation to the Holy See, addressed to Brig. Lush, and the original appeal therein referred to together with a translation thereof.
2. I shall be pleased if you will investigate the case, take such action as may be appropriate and report to this office in order that a reply may be made to Sir D'Arcy Osborne.

Let to change

Incl:
as above

CIO	
DCIO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian	A
CL	

R. W. Kennedy Esq.
for Chief Staff Officer,
To Executive Commissioner.

28

24 AUG 1945

2456

C O P Y

648c

British Legation to the
Holy See,
14 Via del Parlamento,
Rome,
August 23rd, 1945.

30/58/45

Dear Brigadier Lush,

I have been requested by His Eminence Cardinal Naselli-Rocca, Archbishop of Bologna, who is at present in Rome, to forward the attached appeal to your Commission for such action as may be deemed appropriate.

Yours sincerely,

/s/ D.G.Osborne.

Brigadier Lush, C.B., M.C.,
Headquarters,
Allied Commission,
Rome.

27

2456

Translation

6482

Allied Command - Corporations Building

R o m e

The undersigned, Elena Motti Domenichini, teacher, takes the liberty to forward this memo. to the Command, begging it to listen to the appeal of wife who sees her husband, DOMENICHINI Luigi, teacher, of La Spezia, unjustly condemned to death.

The trial which took place in La Spezia in a bloodthirsty atmosphere didn't give the defendant the sacred right of being defended. In fact, of the 26 witnesses summoned to appear in his defence (the summon was sent to the witnesses in his favour only two days before the trial) the President excluded twenty, and of the six witnesses allowed to give evidence, one only appeared at the trial. As it is obvious, the defendant was left entirely without means of defence; he didn't even have the usual defence (difesa d'ufficio) for the advocates were frightened, and the trusted advocate (difensore di fiducia) Adv. Borzone of Genoa, who intervened at the last moment, presented a weak and very short defence.

Her unfortunate husband is a victim rather than a culprit, for the charges against him were made by irresponsible elements, whose evidence, not being cross examined, contributed to bring about in haste a monstrous sentence: death penalty.

The defendant suffers from T.B. of the kidneys and has already had an operation for the removal of one kidney; for reasons of humanity and conscience, he should be placed in a nursing home.

For the above mentioned reasons, and for the reasons exposed by the defendant in the memorandum to be found with the documents of the law suit, we appeal to the superior justice of the Allied Command.

We ask the law suit to be examined again by another Court, somewhere in central Italy, and if possible in Rome.

We ask for an appeal for his grace to be sent in time to ~~the~~ Royal Highness the Lieutenant.

We ask that for obvious reasons of safety, Domenichini be transferred to another prison, for La Spezia is in the hands of so called partisans, well armed, who do just what they like.

We also point out that a fortnight ago, the undersigned sent a memorandum in defence of the condemned man to this Allied Command.

Trusting that this Command will take this memorandum in kind consideration, the undersigned expresses her gratitude and remains,

Sincerely yours,

Rome, 21/8/1945

presso Caja Via Fasana n. 1 - Viale Angelico

s. Elena Motti Domenichini

9456

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/1092/2/L.

/rtp.
13 September 1945.

SUBJECT : Cases of Ten-di Vascello Pietro Mancinelli (not Mancini)
and Pietro Grandemonte.

TO : Minister of Pardon and Justice.

1. Following your agreement to the transfer of the above prisoners from Torino and Aosta to Milan dated 25 Aug (U) 4151, instructions have been given to the regions concerned to have the transfer effected forthwith.

2. Your letter dated 6 Sept (which took eight days to reach this office) suggests, contrary to your previous opinion, that both cases be tried in Torino instead of Milan.

3. You will realize that if the transfers have already taken place, it may be too late to alter the existing instructions in this respect.

4. This sub-commission is still of opinion, in the light of previous experience, that it is rarely advisable to try political prisoners in the same place where they exercised their activities. Feelings run so high as to render equitable and serene justice impossible.

5. The people's thirst for vengeance is fully appreciated, but surely it is the duty of ANI to prevent, whenever possible, that trials become a travesty of justice and Courts mere instruments for personal revenge.

G. G. HARTWEG,
Lt. Col.,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

/rlp.
13 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assise - Case of OPEZZO Giacomo.
TO : Minister of Pardon and Justice.

Herewith enclosed opinion of the Prefect of Vercelli in the case of
the above mentioned accused.

G. G. HANWATFORD,
Lt. Col.,
Officer i/o Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

24

HEAL PARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AP/1c.

AO/4092/2/L.

13 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Case of Ing.
BOVONE Edoardo.

TO : The Minister of Pardon and Justice

1. Herewith enclosed Petition for pardon on behalf
of BOVONE Edoardo.

2. This Sub-Commission would appreciate your opinion
on this case in order to advise H.E. the Cardinal Schuster.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

4092/2

644A

Ref.: _____

No.	From	To	Date	
1	EXECUTIVE OFFICER DIVISION	LEGAL S/C AC, HR	10/9/45	we would appreciate your opinion on this case so that we could reply to the Cardinal, who recommends strongly Mr. Brown. Smyrman

Sign each Indorsement with last name in full. Number each Indorsement. Draw line at end of your action. Use entire width of sheet for large Indorsements. If additional sheets are needed, use this form, numbering all pages. Use only one side. Keep attached to this correspondence to be filed therewith.

HEAD QUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

AP/lc.
13 September 1945.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence. Case
of NARDULLI Giovanni.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed report of the Procuratore del Regno of Asti on the execution of the above accused.
2. As you are aware the telegram of this Sub-Commission requesting the suspension of the execution was received too late.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

21

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AQ/4092/2/L.

/rlp.
13 September 1945.

SUBJECT : Cases of Ted di Vascello Pietro Mancinelli (not Mancine)
and Pietro Brandemarte.

TO : Minister of Pardon and Justice.

1. Following your agreement to the transfer of the above prisoners from Torino and Aosta to Milan dated 25 Aug (OC 4131), instructions have been given to the regions concerned to have the transfer effected forthwith.

2. Your letter dated 6 Sept (which took eight days to reach this office) suggests, contrary to your previous opinion, that both cases be tried in Torino instead of Milan.

3. You will realize that if the transfers have already taken place, it may be too late to alter the existing instructions in this respect.

4. This sub-commission is still of opinion, in the light of previous experience, that it is rarely advisable to try political prisoners in the same place where they exercised their activities. Feelings run so high as to render equitable and serene justice impossible.

5. The people's thirst for vengeance is fully appreciated, but surely it is the duty of AMG to prevent, whenever possible, that trials become a travesty of justice and Courts mere instruments for personal revenge.

G. G. NASHFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

File

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

GHIA

GGH/lc.

13 September 1945.

AO/4092/2/L.

SUBJECT : Transfer of cases of Pietro MANCINELLI (not MANCINI)
and BRANDIMARTE from Piemonte to Court of Assize of
Milan.

TO : Regional Commissioners (Attn: Regional Legal Officers),
LOMBARDIA and PIEMONTE Regions.

1. With reference to this Sub-Commission letter AO/4092/
2/L of 27 August will you please report if the transfer of the
above cases from Aosta and Torino respectively to Milan has
duly taken place.

2. Apparently the Minister has changed his mind and
wishes both cases tried in Torino.

3. This Sub-Commission is however of opinion that if
the two prisoners have already been transferred to Milan they
should be tried there.

4. Copy of this Sub-Commission's letter to the Ministry
is attached.

By command of Rear Admiral STONE:

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incl.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences **13 September 45**
TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused:

TARTAROTTI	Renato
PETTI	Antonio
ZANONI	Filippo
SOLARI	Bruno.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Incls.

18

4092/2

639A

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LOMBARDIA REGION
APO 394
Legal Division

Ref.: LEG/5037

10 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize.

TO : HQ. Allied Commission
Legal Sub-Commission.

1. Reference your Directive AC/4092/1/L para 2(c) (iii) dated 12 July 1945, herewith enclosed copy sentences of the Special Section of the Court of Cassation in the following cases :-

TARTAROTTI Renato
PETTI Antonio
ZANONI Filippo
SOLARI Bruno

For the Regional Commissioner :

Copy to : LEG/5027

H.M. Dickie
H.M. DICKIE
W/CDR. RAF
Regional Legal Officer

LEGAL SUB-COMMISSION
CLO
Chief Counsel
CFO
Administrative Section
CL RK3
1 SEP 1945

Received
T.O.M. J.
on 14 Sep -
45



92/2

8 settembre 1945

Alla Commissione Alleata

Sottocommissione Legale

R. O. I. A.

Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

GRAZIE

IV

Ufficio

Int. N° 728/181/45

Risposta al f. del

Corrispondenza diretta ad uffici

Oggetto: situazione in territorio dell'A.M.G.

SPINELLI Remo-condannato Corte
Straordinaria.-

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio alla
Procura Generale di Brescia.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Picquanti



Ministero di Grazia e Giustizia

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI PENALI
DELLE GRAZIE E DEL CASELLARIO

IV

GRAZIE

Ufficio

Let. N° 382/45

Risposta al f. del

Oggetto: *Corrispondenza diretta ad uffici*
situati in territorio dell'A.E.G.
VALERI Valerio e correi- Condannati
alla pena di morte.

S'inviano a codesta Commissione gli uniti
atti, con preghiera di curarne l'invio alla
Procura Generale del Regno presso la Corte
d'Appello di Venezia.

D'ORDINE DEL MINISTRO

Sciarra

*Trans
P. R. L.
Venezia
P. G.
for 1/4 45
P. G.*

Mod. 462 MGG



4092/2. Roma. 6 settembre 1945 A

636A

Il Guardasigilli

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

AF-14609

ALLA COMMISSIONE ALLEATA
SOTTOCOMMISSIONE LEGALER o m aOGGETTO: Processo del Ten. di Vascello Pietro Mancini e del
Capo di Provincia Pietro Brandimarte.

14

Di seguito alla nota del 25 agosto u.s., n. 004131
si fa presente che da autorevoli informazioni pervenute a
questo Ministero è dato dedurre che i processi a carico di
Pietro Mancini e Pietro Brandimarte possono essere tratta-
ti avanti la Corte Straordinaria di Assise di Torino senza
inconvenienti, mentre la loro rimessione ad altra Corte da-
rebbe luogo a gravi agitazioni.

IL MINISTRO

2. Zialetti

4092/7

File

635A

Tel: 53721

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 394.

10 September 1945.

REFERENCE: PR/ESO/01.0

SUBJECT : SPECIAL REPORT ON EXECUTIONS.

TO : LEGAL SUB. COMMISSION. HQ. A.C.

1. Herewith reports received from the Provincial Commissioner, Asti, on execution of NARDULLI Giovanni on 4 Sept. 45.

BY ORDER OF COLONEL THOMAS,

A. W. Micklewright

A.W. MICKLEWRIGHT
Capt. R.A.
Exec. S.O. (B).

18

ENCLOSURE.

Copy to: P.C. Asti
R. Legal O.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Liaison	
CL RKS	
13 SEP 1945	

6353

PIEMONTE REGION
Allied Military Government
PROVINCE OF ASTI

REFERENCE : PR/AS/52 6 September 45
SUBJECT : Special Report on Executions.
TO : Regional Commissioner,
HQ AMG Piemonte Region.

- 1 The first execution to result from the sentences given by the Asti Court of Special Assizes took place on September 4, 1945. From oral reports of the Provincial Public Safety Officer and the enclosed letters it seems that the situation was well handled.
- 2 Am sure that the event has had a salutary effect on public order.
- 3 Shortly after the man was shot a belated telegram came ordering a stay of execution. This may cause some reaction in higher Italian official circles. The Regional Legal Officer has written me explaining the circumstances. From my point of view the lateness of the telegram was fortunate and the entire matter is closed.

G.R. Koopman
G.R. KOOPMAN
Major, AUS.,
Provincial Commissioner.

INCLS : Letter AS/5/P.P.S.O. dated 6 September 45;
Report from Procura di Stato dated 6 September 45; and
Translation;
Report from Questura of Asti dated 6 September 45.

6350

PIEMONTE REGION
Allied Military Government
PROVINCE OF ASTI

REF : AS/5/P.P.S.O.

6. Sept. 45.

SUBJECT : Execution

TO : Regional Public Safety Officer
Region Hdqs. Piemonte A.M.G.
(copy to Provincial Commissioner, Asti.)

1. Attached see report of a/m subject. Submitted by Procura
di Stato, Asti and Questura Asti.
2. Forwarding for your information.

11

Fred A. Borak
FRED. A. BORAK
Major P.P.S.O.
Prov. Asti.

Translation

PROCURA DI STATO A S T I

Asti, 6/9/45

SUBJECT : Report regarding the execution of the death sentence of NARDULLI Giovanni son of late Raffaello.

TO : Allied Military Government, A s t i

On Saturday the 1st September 1945 I got instructions through the Procuratore Generale acting with the Court of Appeal in Torino to execute the death sentence imposed by this Extraordinary Court of Assize on the 14th June 1945 on NARDULLI Giovanni son of late Raffaello and late Bianchi Teresa, born on 15/1/1901 at Orbetello, here detained.

In accordance with the existing Italian laws I contacted the local Prefect in order to decide upon the spot where the execution had to take place, so that when we agreed upon the firing ranges at Sessant near Asti, I ordered the execution to take place on the 4th September 1945 at 6.15 hrs.

The convicted was given notice of the rejection of his application for pardon at 4.00 hrs. of the same day i.e. of the 4th Sept. 1945.

Nardulli received the announcement with utmost indifference and declined the assistance of the priest called to attend the execution.

The execution platoon was composed of 12 Public Safety agents as established by the undersigned, and was commanded by Lt. Lavagnino. It appeared at the execution spot by the fixed time.

The convicted arrived with an ambulance car of the Red Cross at 6.05 hrs; he was seated on a chair and bound with ropes his back turned towards the execution platoon, as stated by the sentence.

At 6.15 hrs. before me, before a Catholic clergyman and the Prisons' Doctor the platoon fired.

The doctor stated Nardulli's death which followed almost instantaneously.

The corpse, shut in a coffin, was immediately transported to the Asti Cemetery and buried in a common grave.

The Procuratore del Regno
/t/ (Luigi Bianco)

/s/ Bianco

637e

Asti , 6/9/45

C.L.N.
Asti Questura

SUBJECT : Excerpt from the daily report
TO : The Allied Military Government, Asti
attn. Major Borak.

Execution of the death sentence:

Yesterday morning at the dawn ,has been carried out the execution through shooting of the war criminal Nardulli Giovanni, son of late Raffael- class I90I- from Asti- sentenced to death by the Court of Assise of Asti.

HEADQUARTERS
PIEMONTE REGION
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
APO 894

Office of the Regional Legal Officer

4 September 1945.

PR/LE/427

SUBJECT: Death Sentences.

TO : Legal Sub-Commission H.Q. A.C.

Ref. your message 4728 of 3 Sep. 45 time 1912B received in this office 1700 hrs to-day: a report has been received by telephone from P.C. concerned that the execution was carried out at 0545 hours this morning.

For the Regional Commissioner.

DDM/LR.

DDM Colm Major
D.D. Mc Colm
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
DCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	H ←
CL RKS	
7 SEP 1945	

Sgt White
What does this
refer to. No indication
of name appears in the
letter.

SSH

Mandella
100 Rate
A

634A

562A

4 September 1945.

PR/LE/427

SUBJECT: Death Sentences.

TO : Legal Sub-Commission H.Q. A.C.

Ref. your message 4728 of 3 Sep. 45 time 1912B received in this office 1700 hrs to-day: a report has been received by telephone from P.C. concerned that the execution was carried out at 0545 hours this morning.

For the Regional Commissioner.

D.D. Mc Cole
Major, R.A.
Act'g Reg. Legal Officer.

DDM/LR.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

APO 394

LEGAL SUB-COMMISSION

633A

13 September 1945.

AC/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

For your information the following communication was
received here today:

"Death sentence ZANIBONI Giuseppe Assize Court Aosta
6 September 1945."

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch
for Chief Legal Advisor.

6

INCOMING MESSAGE

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION

Originator's Reference: FR/LE/219

Date/Time of Origin: SEPT 11/NFT

Message Centre No: F/7281

Date Time Rec'd: SEPT 11/1800B

Precedence: ROUTINE

FROM REGINAL LEGAL OFFICER PIEMONTE

TO : AICOM FOR LEGAL SUB COM

ACTION

UNCLASSIFIED.

Death sentence ZAMBONI GIUSEPPE Assize Court AOSTA 6 September 1945

DIST

ACTION : LEGAL SC

INFO : CHIEF COMMISSIONER
CA SEC
FILE (2)
FLOAT

LEGAL SUB COMMISSION
CLO
DOLO
Chief Counsel
CJO
Reginal Section
CL RKS
12 SEP 1945

M. J. informed
on 13 Sep.
1945.

HEADQUARTERS

12 SEP 1945

A. C.

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

11 September 1945.

AG/4092/2/L.

SUBJECT : Extraordinary Courts of Assize. Death Sentences.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed copies of sentences in the cases of the below listed accused:

OTTOMELLO Pietro.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

Inc. *[Signature]*

HEADQUARTERS
VENEZIE REGION
Allied Military Government
APO 394

7 September 1945

TO : Chief Legal Adviser, Legal Sub-Commission,
HQ. AC. (for Italian Branch)

SUBJECT : Death Sentence Extraordinary Court of Assise.

FILE NO : RXII/LB/Reg/C/03.1

1. Copies of the death sentence imposed by the
Court of Assise of Udine in the following case are enclosed :

OTTONELLO Pietro

Jack
Major,
Regional Legal Officer,
Venezie Region.

LEGAL SUB-COMMISSION	
CLO	
OCLO	
Chief Counsel	
CJO	
Italian Section	H.
CL RKS	
11 SEP 1945	

*Passed to
M. S. Sep.
on 11
45*

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LEGAL SUB-COMMISSION

AC/4092/2/L.

11 September 1945

SUBJECT : Extraordinary Court of Assize. Death Sentence.

TO : The Minister of Pardon and Justice.

1. Herewith enclosed for your recommendation are Petitions for Pardon in the following cases:

PETTI Antonio.

2. Please acknowledge receipt.

G. G. HANNAFORD,
Lt. Col.,
Officer i/c Italian Branch,
for Chief Legal Advisor.

File 4092/v

628A



Roma, 11 IO Settembre 1945

5350 /A.G.

IL PRIMO AIUTANTE DI CAMPO GENERALE
DI S.A.R. IL LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

Eugenio Adamoli

= I =
Per quel conto in cui crederà di tenerla, Le trasmetto l'acclusa istanza della Signora Augusta PETTI, residente a Campobasso, Via Guglielmo Marconi 62 e temporaneamente a Roma in Via Polonia 7, presso Zarattini, la quale invoca il patrocinio di S.A.R. il Luogotenente Generale del Regno per ottenere un atto di clemenza a favore di suo marito Colonnello Antonio PETTI, condannato a morte dalla Corte di Assise Straordinaria di Modena.

Con l'occasione Le porgo i più distinti saluti.

H. Infante
(Generale Adolfo Infante)

Colonel W.E. BEHRENS
Legal Sub Commission
A. C.

ROMA

*Detention
Permitted to H.T.
on 12 Sep. 45*

0178

